

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-45 del 07/01/2025
Oggetto	D.LGS. 387/2003 - D.LGS 28/2011 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 2318 DEL 05.07.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTO N. 2388 DEL 12.07.2012, PROVVEDIMENTO N. 533 DEL 14.02.2013, PROVVEDIMENTO N. 684 DEL 25.02.2013, PROVVEDIMENTO N. 3273 DEL 07.11.2014, DET-AMB-2017-3391 DEL 29.06.2017, DET-AMB-2017-3387 DEL 29.06.2017, DET-AMB-2019-2990 DEL 20.06.2019 E DET-AMB-2023-932 DEL 24.02.2023 PER LA RICONVERSIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI BIOGAS ESISTENTE DI POTENZIALITA' 999 KWE IN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOCARBURANTE AVANZATO, BIOMETANO, DI PRODUZIONE NOMINALE 500 SM3/H DI CH4 DA VEICOLARE CON L'UTILIZZO DI CARRI BOMBOLAI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CASTIGLIONE DI RAVENNA, VIA GUARNIERA, SNC - SOCIETA' AGRICOLA CASTIGLIONE BIOGAS SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA (FC), VIA VITTORIO BORGHESI, 21 - P IVA 03978230401
Proposta	n. PDET-AMB-2025-59 del 07/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sette GENNAIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 - D.LGS 28/2011 – MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 2318 DEL 05.07.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTO N. 2388 DEL 12.07.2012, PROVVEDIMENTO N. 533 DEL 14.02.2013, PROVVEDIMENTO N. 684 DEL 25.02.2013, PROVVEDIMENTO N. 3273 DEL 07.11.2014, DET-AMB-2017-3391 DEL 29.06.2017, DET-AMB-2017-3387 DEL 29.06.2017, DET-AMB-2019-2990 DEL 20.06.2019 E DET-AMB-2023-932 DEL 24.02.2023 PER LA RICONVERSIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI BIOGAS ESISTENTE DI POTENZIALITÀ 999 KWE IN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOCARBURANTE AVANZATO, BIOMETANO, DI PRODUZIONE NOMINALE 500 SM3/H DI CH₄ DA VEICOLARE CON L'UTILIZZO DI CARRI BOMBOLAI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CASTIGLIONE DI RAVENNA, VIA GUARNIERA, SNC - SOCIETÀ AGRICOLA CASTIGLIONE BIOGAS SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA (FC), VIA VITTORIO BORGHESI, 21 - P IVA 03978230401

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 3. *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. [...]”*;
 4. *“L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell’autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. [...]”*;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:

“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;

- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- D.M. 02 marzo 2018 *“Promozione dell’ uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”* del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- D.M. del 17 aprile 2008 *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;
- Deliberazione 7 maggio 2015 210/2015/R/Gas Direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale - prima attuazione;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del Gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 8 del 17 luglio 2023 *“Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. abrogazione della Legge Regionale 22 Febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. delega di funzioni amministrative)”*;
- D.G.R. n. 417 del 11 marzo 2024 *“ Direttiva inerente all'attuazione della legge regionale 17 luglio 2023 n. 8”*;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (GU Serie Generale n.142 del 20-06-2000)”*
- Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 *“Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”*, Direttiva applicativa DGR n. 1732 del 12.11.2015 *“Terza Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"”*;
- D.G.R. n. 1053 del 09.06.2003 *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 17 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*.
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- D.G.R. n. 673 del 14.04.2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “disposizioni in materia di inquinamento acustico””*;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle*

- procedure*”;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 “*Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 “*Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 “*Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*”;
 - Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 “*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
 - Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 199 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*” e successive modifiche ed integrazioni;
 - Legge 20 maggio 2022 n. 51 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”;
 - Legge 15 luglio 2022 n. 91 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
 - Legge 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, (in G.U. 16/06/2022, n.139) riguardante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* (22G00082)”;
 - D.M. 340 del 15.09.2022: “*Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare – Produzione biometano*” e successivo Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 di approvazione delle Regole Applicative per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale (D.M. 340 del 15.09.2022);
 - Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023*), convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante: “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*»;
 - Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”;
 - Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;
 - Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 “*Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’*”;

PREMESSO CHE:

- in data 22.10.2024, acquisita ai PG 2024/190242, PG/2024/190256 e PG/2024/190925, è pervenuta presso questo Ente istanza a firma del Legale Rappresentante della Società Agricola Castiglione Biogas Srl con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Vittorio Borghesi, 21 - P IVA 03978230401 di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 2318 del 05.07.2012 e successive modifiche Provvedimento n. 2388 del 12.07.2012, Provvedimento n. 533 del 14.02.2013, Provvedimento n. 684 del 25.02.2013, Provvedimento n. 3273 del 07.11.2014, DET-AMB-2017-3391 del 29.06.2017, DET-AMB-2017-3387 del 29.06.2017, DET-AMB-2019-2990 del 20.06.2019 e DET-AMB-2023-932 del 24.02.2023 per la riconversione e il potenziamento dell'impianto di biogas esistente di potenzialità 999 kWe in impianto di produzione di biocarburante avanzato, biometano, di produzione nominale 500 Sm³ /h di CH₄ da veicolare con carri bombolai, sito in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Guarniera, SNC;
- contestualmente, la Società richiedeva di mantenere valida parte della documentazione presentata in data 08.10.2024 ed acquisita agli atti ai PG 2024/180804 e PG 2024/181035;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- l'avvio del procedimento per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 2318 del 05.07.2012 e successive modifiche è coinciso con il deposito dell'istanza il 22.10.2024;
- con nota PG 2024/195300 del 29.10.2024 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna individuava quale Rappresentante Unico, in riferimento alle direttive applicative dell'Istituto di cui all'art. 14 ter della L. 241/1990, il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Ravenna;

DATO ATTO CHE:

- con nota PG 2024/192381 del 24.10.2024 e successiva nota PG 2024/195632 del 29.10.2024, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna comunicava l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica e contestualmente indiceva e convocava la prima seduta telematica della Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per il giorno 07.11.2024;
- in esito della quale con nota PG 2024/205742 del 14.11.2024 trasmetteva il verbale PG 2024/205341 della prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria contenente le richieste di documentazione integrativa e contestuale attestazione di sospensione dei termini;
- in data 04.12.2024, entro i termini concessi, ARPAE SAC di Ravenna acquisiva la documentazione integrativa ai PG 2024/219859, PG 2024/219870 e PG 2024/219875;
- con nota PG 2024/222000 del 09.12.2024 ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna convocava la seduta telematica conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona per il giorno 17.12.2024;
- successivamente alla data di convocazione della Conferenza dei Servizi, la Società depositava volontariamente ulteriore documentazione in data 10.12.2024 ai PG 2024/223576, PG 2024/223583 e PG 2024/223804, in data 12.12.2024 al PG 2024/224976 e in data 13.12.2024 al PG 2024/226440;
- con nota PG 2024/231700 del 20.12.2024 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale PG 2024/231370 della seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva attestante la chiusura dei lavori della Conferenza con esito favorevole;
- in esito alla Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. depositava al PG 2024/228818 del 17.12.2024 l'aggiornamento del documento Piano di Gestione dei Piazzali e in data 19.12.2024 al PG 2024/229946 depositava gli aggiornamenti alla documentazione progettuale richiesta in sede di Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva del 17.12.2024, al fine del rilascio del provvedimento;

- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2024/33278 di cui al presente provvedimento presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;
- nel corso del procedimento autorizzativo per la modifica sostanziale, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC 2024/33278:

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
PG 2024/194315 del 28.10.2024	Con riferimento alla Vostra PEC Prot. num. 192381/2024 del 24/10/2024, pari oggetto, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione tecnica resa disponibile, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.	SNAM RETE GAS S.P.A. - Centro di Forlì
PG 2024/195329 del 29.10.2024	Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.	COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD - Ufficio Infrastrutture e Demanio
PG 2024/197673 del 31.10.2024	Con riferimento alla Vs nota del 24.10.2024, assunta agli atti della Provincia con P.G. 29518, vista la documentazione prodotta si esprimono le seguenti valutazioni: si è verificato che l'opera in oggetto risulta ricadere in zona art.3.20c del PTCP della Provincia di Ravenna, le cui norme dispongono quanto segue: <i>2.(D) Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:</i> 2) <i>Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati</i> 3) <i>Dossi di ambito fluviale recente</i> 4) <i>Paleodossi di modesta rilevanza</i> 5) <i>Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica</i> 6) <i>Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica</i> <i>I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da</i>	PROVINCIA DI RAVENNA - Servizio Pianificazione Territoriale

	<i>intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c) costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificarne la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi.</i> <i>4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:</i> <i>- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;</i> <i>- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;</i> <i>- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.</i> <i>La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.</i> <u>Pertanto, nel caso in cui da parte del Comune non siano state apportate modifiche all'individuazione cartografica dei dossi, l'intervento è ammissibile alla condizione che, in fase realizzativa dell'intervento, siano adottati quegli accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.</u> si è verificato inoltre che l'opera in oggetto risulta ricadere in zona art.3.23 del PTCP della Provincia di Ravenna - Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura - le cui norme dispongono che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali dovranno provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle disposizioni e agli indirizzi riportati ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo citato. <u>Tutto ciò premesso, l'intervento in oggetto è compatibile con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna, ferma restando la verifica di conformità urbanistica ed edilizia posta in capo al Comune di Ravenna.</u> Si evidenzia che le aree interessate dall'intervento in oggetto, sulla base di quanto riportato nella cartografia pubblicata sul geoportale della Regione Emilia-Romagna (https://geoportale.regione.emilia-romagna.it) risultano essere state coinvolte dagli eventi alluvionali dello scorso maggio 2023 e come tali ricadono nell'ambito di applicazione del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 55 del 09 agosto 2024 che, per tali zone ha adottato particolari Misure Temporanee di Salvaguardia.	
--	--	--

PG 2024/228720 del 17.12.2024	In riferimento alla procedura autorizzativa di cui all’oggetto, per quanto di competenza del Settore Viabilità di questa Provincia, fatti salvi i diritti di terzi, vista la documentazione integrativa fornita dal proponente, si esprimono nel seguito, le <u>valutazioni riferite all’impatto con la viabilità di sola competenza provinciale</u>. Vista la documentazione integrativa presentata dalla Società, con nota di ARPAE P.G. 2024/34120 del 09/12/2024 (Rif. ARPAE P.G. 2024/222000), con particolare riferimento all’elaborato "1.14 - Piano del Traffico – Rev. 01" in data novembre 2024. Visto il parere dello scrivente Settore Viabilità P.G. 2024/30801 del 06/11/2024, già rilasciato per la seduta della Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 07/11/2024. Visto l’inserimento di percorsi alternativi evidenziati nell’elaborato integrativo del nuovo “Piano del traffico”, sopra citato. Visto che l’area interessata è ubicata in fregio alla strada comunale Via Guarniera, con accesso diretto lungo la medesima strada comunale, che si innesta nella S.P. n. 51 “Castiglione-Argine sinistro fiume Savio” in corrispondenza della Pk 2+605 circa, lato destro. Flussi di traffico (fase di cantiere e fase di esercizio) Preso atto che la revisione riconferma i flussi di traffico previsti per la fase di esercizio, mentre per la fase di cantiere si ipotizza, in aggiunta, n. 70 mezzi in uscita per il materiale escavato in esubero. Considerato che i 5 nuovi percorsi di traffico ipotizzati, relativi al trasporto della biomassa, in ingresso all’impianto, si aggiungono ai percorsi già previsti nei precedenti provvedimenti autorizzativi. Considerato che si intende utilizzare mezzi di trasporto con capacità di carico media pari a 20/22 tonn. Si prende atto, nella relazione revisionata relativa ai percorsi di traffico ed all’analisi dei relativi flussi (elaborato "1.14 - Piano del Traffico – Rev. 01" di novembre 2024), dell’inserimento di 2 percorsi alternativi relativi ai percorsi n. 31 e n. 32, finalizzati a superare alcuni rilievi al traffico evidenziati nella prima conferenza dei servizi dai Comuni di Sant’Arcangelo e di Torriana. Considerato che i 5 nuovi percorsi indicati per la movimentazione della biomassa, in ingresso, comprensivi di quelli alternativi, potenzialmente interessano tratti stradali lungo le seguenti strade provinciali: S.P. 51, S.P. 254R, S.P. 101, S.P. 8 (1°tratto), S.P. 72, S.P. 7 (1° tratto), S.P. 32, S.P. 33, SP 87. Considerato che su alcuni percorsi rappresentati sono in vigore limiti alla circolazione, già segnalati con il precedente parere sopra citato (P.G. n. 2024/30801 del 06/11/2024), relativi alle strade S.P. n.101 “Standiana-Via Lunga” (recentemente modificata con P.G. n. 34904 del 13/12/2024) e S.P. n. 33 “Mensa-Matellica”.	PROVINCIA DI RAVENNA - Settore Viabilità -U.O. Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità
--	---	---

PG 2024/200550 del 06.11.2024	<u>Si riconferma il parere già trasmesso con PG n. 2024/30801 del 06/11/2024 (Rif. ARPAE P.G. 2024/200550 acquisito nel verbale P.G. 2024/205341 relativo alla seduta della Conferenza dei Servizi del 07/11/2024).</u> <u>Si ribadisce che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto delle limitazioni al traffico prescritte dalle ordinanze provinciali, in termini di limiti di massa o interruzione temporanea della circolazione. Ne deriva necessariamente che, se gli automezzi impegnati nel trasporto delle materie prime all'impianto (sia per la fase di cantiere che per la fase a regime), superano tali soglie di peso, dovranno seguire percorsi diversi da quelli ipotizzati.</u> In linea generale, preme far presente che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare, <u>sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio</u>, nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in particolare per i mezzi d'opera, le macchine operatrici e le macchine agricole con masse legali, ai sensi degli artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e conformemente alle indicazioni riportate nell'ARS (Archivio Regionale delle Strade), ed alle eventuali limitazioni al transito già presenti lungo l'estesa rete stradale di competenza. Ivi compresi i puntuali limiti di velocità, di sagoma e/o di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale presente lungo le strade. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo, tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale, a propria cura e spese, sotto la sorveglianza dei funzionari provinciali e/o delle Forze dell'Ordine. Infine, si ribadisce, in merito agli apprestamenti di sicurezza richiesti per le precedenti autorizzazioni uniche, in corrispondenza dello svincolo tra la S.P. n. 51 e la Via Guarniera, la prescrizione, a carico del richiedente, che prevede la periodica manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica luminosa già installata in approccio all'innesto lungo la S.P. n. 51, al fine di garantirne l'efficiente e regolare funzionamento. In riferimento alla procedura autorizzativa di cui all'oggetto, per quanto di competenza del Settore Viabilità di questa Provincia, fatti salvi i diritti di terzi, vista la documentazione fornita dal proponente, si esprimono nel seguito, le valutazioni riferite all'impatto con la <u>viabilità di sola competenza provinciale</u>. L'intervento proposto dalla società Castiglione Biogas s.r.l. prevede la conversione da impianto di produzione di energia elettrica a impianto di produzione di biometano, mediante potenziamento dell'impianto a biogas esistente sito nel Comune Ravenna, località Castiglione di Ravenna, con accesso diretto sulla strada comunale di via Guarniera.	
--	--	--

	Visto che il progetto prevede l'ampliamento dell'area di impianto e la modifica della ricetta di alimentazione per consentire la produzione di biometano. Visto che il progetto corrente prevede di veicolare il biometano con l'utilizzo di carri bombolai. Visti gli elaborati presentati dalla Società proponente, con particolare riferimento al "Piano del Traffico" aggiornato all'intervento in esame. Preso atto della documentazione presentata. Per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, si esprime il parere che segue. <u>Flussi di traffico relativi alla fase di cantiere</u> Visto che il flusso di mezzi pesanti indotto dai lavori di cantiere è dedicato alla fase di realizzazione delle nuove vasche di stoccaggio e di carico e della platea di stoccaggio del digestato, e nella fase di sistemazione degli esterni, mediante l'utilizzo di autocarri e autobetoniere. Considerato che la fase di cantiere prevede l'utilizzo di n. 125 mezzi pesanti (flusso totale pari a 250 viaggi A/R), con flussi medi giornalieri di n. 2 mezzi pesanti/giorno e picchi di n. 10 mezzi pesanti/giorno, con un impatto sulla viabilità esistente concentrato in un periodo pari a 7 mesi. <u>Flussi di traffico relativi alla fase di esercizio</u> Considerato che il progetto prevede con la nuova ricetta un numero di viaggi pari a 2.091 viaggi/anno per la biomassa, di 2.036 viaggi/anno per il digestato e di 600 viaggi/anno per il trasporto del biometano con mezzi carrobombolai. Considerato che la biomassa ed il digestato verranno trasportati mediante l'utilizzo di mezzi pesanti con capacità di carico di 20/22 tonn. Considerato che nella relazione aggiornata relativa ai flussi di traffico (allegato "1.14-Piano del traffico"), sono ipotizzati n.5 nuovi percorsi relativi al trasporto della sola biomassa, in aggiunta a quanto previsto nei precedenti provvedimenti autorizzativi. Visto il TGM delle strade provinciali interessate dai transiti. Considerato che i nuovi percorsi proposti interessano tratti stradali lungo le seguenti strade provinciali: S.P. 51, S.P. 254R, S.P. 101, S.P. 72, S.P. 7 (1° tratto), S.P. 32 (attraversamento con via Zavattina, C.A. Pisignano), S.P. 33. Preme far presente che lungo la rete stradale provinciale interessata da alcuni dei percorsi rappresentati sono in vigore alcuni limiti alla circolazione, tra cui si segnala in particolare:	
--	--	--

	- S.P. 101 “Standiana-Via Lunga”: limite di massa per veicoli a pieno carico fino a 18 tonn, ai sensi dell’Ordinanza provinciale P.G. n. 15393 del 01/04/1996, nel tratto compreso fra le progressive km. 1+240 e km.3+500. - S.P. 33 “Mensa-Matellica”: limite di massa per veicoli a pieno carico fino a 33 tonn, ai sensi dell’Ordinanza provinciale P.G. n. 1121 del 16/01/2020, in corrispondenza del cavalcavia sulla SS3 Bis “Tiberina” (E45). <u>In questo senso resta evidente che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto di tali limitazioni. Ne deriva necessariamente che, se gli automezzi impegnati nel trasporto delle materie prime all’impianto, superano tali soglie di peso, dovranno seguire percorsi diversi da quelli ipotizzati.</u> In linea generale, preme far presente che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare, sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio, nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in particolare per i mezzi d’opera, le macchine operatrici e le macchine agricole con masse legali, ai sensi degli artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e conformemente alle indicazioni riportate nell’ARS (Archivio Regionale delle Strade), ed alle eventuali limitazioni al transito già presenti lungo l’estesa rete stradale di competenza. Ivi compresi i puntuali limiti di velocità, di sagoma e/o di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale presente lungo le strade. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale a propria cura e spese sotto la sorveglianza dei funzionari provinciali o delle Forze dell’Ordine. In merito agli apprestamenti di sicurezza richiesti in precedenza, in corrispondenza dello svincolo tra la S.P. n. 51 e la via Guarniera, si prescrive a carico del richiedente la periodica manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica luminosa già installata in approccio all’innesto lungo la S.P. n. 51, al fine di garantirne il regolare funzionamento.	
PG 2024/200936 del 07.11.2024	Si fa seguito all’istanza pervenuta in data 24/10/2024 ed assunta al protocollo prov.le con n. 29326/2024. L’Ufficio preposto, esaminata la documentazione allegata alla suddetta istanza, ha constatato, dall’elaborato allegato “1.14 – Piano del traffico”, che l’incremento del flusso veicolare indotto in seguito alla riconversione dell’impianto in oggetto, non inciderà in modo significativo sulla circolazione dei veicoli lungo le strade provinciali di nostra competenza. In seguito a quanto sopra premesso, si precisa che, per quanto di ns. competenza, <u>non vi sono elementi ostativi al progetto di riconversione dell’impianto di produzione di energia (biogas) in impianto per la produzione di biocarburanti</u>, sito nel Comune di	PROVINCIA DI FORLÌ-CESE NA - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti

	Ravenna, Località Castiglione di Ravenna, via Guarniera, SNC – SOC. AGR. CASTIGLIONE BIOGAS SRL, in quanto l'incremento del traffico veicolare su base annua lungo la viabilità coinvolta di competenza della Provincia di Forlì-Cesena come prospettato nella relazione (1-14 "Piano del Traffico") allegata all'istanza e riscontrata nel solo Percorso 32, non comprometterà il normale flusso veicolare attuale.	
PG 2024/207033 del 15.11.2024	In riferimento al procedimento in oggetto, per quanto attiene alla Tutela Archeologica: - esaminata la documentazione tecnica pervenuta; - preso atto che l'intervento prevede la riconversione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas in un impianto di produzione di biometano; - atteso che le opere a farsi consistono nella costruzione di alcune vasche di carico e di stoccaggio, nel potenziamento dei sistemi esistenti, nella realizzazione di tettoie e nell'integrazione dei servizi di supporto (viabilità, reti fognarie); - rilevato che le attività di scavo previste raggiungeranno profondità diversificate fino a -4,00 m dal p.d.c.; - tenuto conto che l'area oggetto di intervento ricade in Zona di tutela 3, ai sensi del RUE del Comune di Ravenna; - tenuto altresì conto che sono documentati in prossimità del settore di intervento vaste aree di affioramento di materiali di natura archeologica, che indicano la probabile presenza nel sottosuolo di resti strutturali; - visto quanto prescritto dall'art. IV.1.13 commi 1 e 5 del RUE del Comune di Ravenna; questa Soprintendenza autorizza, per i soli aspetti archeologici, la realizzazione del progetto, chiedendo di eseguire <u>preventivamente all'inizio dei lavori un'indagine archeologica</u> per valutare ed eventualmente accertare la presenza di evidenze e/o strutture archeologiche nell'area oggetto di intervento. Nello specifico, si chiede la realizzazione di alcune trincee, condotte da ditte archeologiche specializzate con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, che dovranno raggiungere le quote di progetto e dovranno essere eseguite per abbassamenti progressivi di livello con mezzo meccanico a benna liscia. Tali indagini dovranno assicurare un'adeguata campionatura dell'area interessata dai lavori, in modo da permettere di valutare la presenza, la consistenza e la profondità di eventuali depositi archeologici. Tipologia, caratteristiche e posizionamento dei sondaggi dovranno essere preventivamente condivisi con il funzionario responsabile di questo Ufficio, in modo da concordare la strategia delle indagini prima del loro inizio. In caso di rinvenimenti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento e che potrà richiedere ulteriori accertamenti e/o scavi stratigrafici estensivi. Al termine delle indagini archeologiche preventive, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questo ufficio una relazione archeologica con adeguata documentazione grafica e fotografica,	MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini

	secondo i criteri definiti nel Regolamento acquisito da questa Soprintendenza con D.S. n. 25/2022. A tal proposito, si ribadisce la necessità di allegare alla suddetta documentazione la scheda dell'intervento prodotta attraverso il Plugin ArcheoDB del Segretariato Regionale. A seguito di tale consegna, questo Ufficio potrà rilasciare il parere definitivo in merito all'opera così come prevista in progetto, fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela del patrimonio archeologico. Si chiede di comunicare il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio delle indagini preventive con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima). Si precisa che la ditta archeologica incaricata dovrà essere puntualmente informata dalla direzione dei lavori delle prescrizioni contenute nella presente nota, raccomandando la consegna di una copia della stessa. Per quanto attiene alla Tutela Paesaggistica, si evidenzia che nel caso in cui le opere in esame ricadessero in area di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, e fossero tra quelle per le quali sia necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica, si dovrà presentare istanza all'Amministrazione Comunale competente al rilascio della suddetta autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del citato decreto legislativo	
PG 2024/214775 del 27.11.2024	Con riferimento alla nota PG 192381/2024 del 24/10/2024 di ARPAE SAC Ravenna, acquista agli atti di questo Ufficio Territoriale con prot. 74129 del 24/10/2024, si comunica quanto segue. L'area oggetto di intervento, così come descritta nell'elaborato "Relazione di compatibilità idraulica", scaricabile all'indirizzo fornito con la nota in entrata, non è perimetrata nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Romagnoli, ed è al di fuori delle fasce di rispetto definite dal R.D. 523/1904. Tuttavia tale area risulta tra quelle perimetrata come allagate come consultabile sul Geoportale della Regione EmiliaRomagna all'indirizzo https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/allagam_202305, per cui il Piano Speciale Preliminare, approvato con Decreto Secretariale n. 32/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, disponibile al link https://commissari.gov.it/media/j2ie5eyc/piano-specialepreliminare.pdf, e cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, prevede al capitolo 7 della relazione generale, paragrafo 7.1.4.2 <i>Pianificazione urbanistica: "[omissis] Nelle aree oggetto dell'intero ambito di applicazione, anche all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato, gli interventi relativi alle opere pubbliche e di interesse pubblico esistenti e di progetto, dovranno comunque essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente [omissis]"</i>. Poiché l'intervento in oggetto risulta di pubblica utilità, è previsto che l'Autorità idraulica competente esprima un parere in merito, restando ferme comunque le competenze attribuite dalle norme ai Comuni territorialmente competenti per gli aspetti legati alla pianificazione urbanistica. In base all'elaborato "Relazione di compatibilità idraulica", scaricabile all'indirizzo fornito con la nota in entrata, in cui il tecnico incaricato	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale Protezione Civile Ravenna

	assevera la compatibilità idraulica relativamente al tirante idrico, alla sicurezza degli impianti e all'invarianza idraulica, questo Ufficio Territoriale prende atto della asseverazione. Si precisa che, quale presupposto, lo stesso Piano Speciale preliminare al medesimo paragrafo 7.1.4.2 recita: <i>"E' altresì consentita la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, parimenti essenziali e non altrimenti localizzabili, purché non concorrano ad incrementare il carico urbanistico e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, risultando altresì compatibili con le linee di assetto definite al capitolo 6 del Piano Speciale e con gli interventi finanziati con le ordinanze del Commissario straordinario"</i>. <u>Per tale aspetto si rimanda alle competenze del Comune di Ravenna al fine dell'attestazione in merito.</u> A breve dovrebbe essere pubblicato il Piano Speciale Definitivo e alle cui eventuali ulteriori condizioni si rimanda, nelle more dell'adozione del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico da parte dell'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po. Si coglie l'occasione per ricordare che occorre identificare correttamente l'autorità idraulica competente (Agenzia STPC o Consorzio) in funzione del reticolo idraulico di riferimento relativamente all'ubicazione dell'intervento. Si rimanda pertanto anche alle valutazioni del Consorzio di Bonifica territorialmente competente. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Territoriale di Ravenna al n. 0544 249711.	
PG 2024/221768 del 06.12.2024	Nulla Osta Minerario Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica n. 2388 del 05/07/2012 e smi, presentata da Società Agricola Castiglione Biogas srl; vista la documentazione tecnica alla stessa allegata; si comunica che dalle verifiche effettuate da questo Ufficio, le opere e gli interventi previsti nell'istanza non attraversano le aree di concessione di acque minerali e termali vigenti in provincia di Ravenna. Si rilascia pertanto il Nulla Osta Minerario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e della L.R. n. 8 del 17/07/2023 in attuazione ed integrazione Linee guida nazionali D.M. 20/10/2022.	ARPAE SAC - Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche
PG 2024/223416 del 10.12.2024	Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto pervenuta in data 24/10/2024 prot.n.16987 relativa a quanto in oggetto indicato e successive integrazioni ricevute con prot.n.19832 e 19911 del 09/12/2024, si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi. Si evidenzia che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore.	MINISTERO DELL'INTER NO - Dipartimento dei Vigili Del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando VVF di

	Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011. A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni: 1. Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue: - impianti di protezione attiva presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012); - numero e tipo degli estintori installati; - sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione; - sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE noto anche come CLP (Classification, Labelling and Packaging); - impianti e/o apparecchiature pericolosi. 2. Dichiarazione attestante il numero massimo degli addetti o delle persone presenti, a firma del legale rappresentante della attività. 3. Dichiarazione a firma del legale rappresentante della attività attestante: - di avere effettuato la valutazione dei rischi di incendio dell'attività (art.17.1a e 28 del D.Lgs. 81/2008); - di aver attuato le misure di prevenzione e protezione; - di aver redatto il piano di emergenza; - la nomina (indicare il nominativo) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17.1b del D.Lgs. 81/2008); - la nomina (indicare il nominativo) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi (art. 18.1b del D.Lgs. 81/2008); - la formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi (art. 37.9 e art. 294 bis del D.Lgs. 81/2008)-(D.M. 10/03/98); - la avvenuta predisposizione del documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi dell'art. 17.1a e 294 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008; 4. Copia dell'attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DM 2 settembre 2021 (3FOR) <u>Resistenza al fuoco e reazione al fuoco</u>	Ravenna
--	--	---------

	5. Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n.818 (mod. PIN 2.2 – 2018_CERT.REI). Si evidenzia che dovrà essere tenuto conto di quanto contenuto nel D.M. 16 febbraio 2007 (classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione), con particolare riferimento alle limitazioni previste per la classificazione con metodo sperimentale e con metodo tabellare. 6. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n.818 (mod. PIN 2.3 – 2018_DICH.PROD.). Si evidenzia che dovrà essere tenuto conto di quanto contenuto nel D.M. 16 febbraio 2007 (classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione), con particolare riferimento alle limitazioni previste per la classificazione con metodo sperimentale e con metodo tabellare. <u>Impianti</u> 7. Dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 per i sottoriportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto): - impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente); - impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di GAS, anche in forma LIQUIDA, COMBUSTIBILI o INFIAMMABILI o COMBURENTI; - impianto di estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico o manuale; - impianto di rivelazione di calore, gas e incendio; - impianto di segnalazione allarme incendio; - impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili allo stato liquido e aeriforme; Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere tenuti a disposizione per eventuali controlli.	
--	---	--

	Limitatamente agli impianti di protezione antincendio (impianti di estinzione degli incendi e di rilevazione e segnalazione d'incendio) deve essere prodotto anche lo schema di impianto realizzato e la relazione sintetica sui materiali e componenti impiegati. 8. Certificazione a firma di tecnico abilitato, attestante l'efficienza ed il livello di illuminamento dell'impianto di illuminazione di emergenza. <u>Sostanze pericolose</u> 9. Schede tecniche di sicurezza delle sostanze pericolose in deposito e/o presenti nel ciclo di lavorazione. <u>Distanze di sicurezza</u> 10. Dichiarazione a firma di tecnico iscritto ad albo professionale attestante il rispetto delle distanze di sicurezza interne, esterne e di protezione con riferimento alla vigente normativa.	
PG 2024/225764 del 12.12.2024	Vista l'indizione della Conferenza dei Servizi pervenuta al prot. com. 0035545/2024 del 29/10/2024 (SINADOC: 2024/33278 PG/2024/195632); Richiamata la richiesta di integrazioni inoltrata dallo scrivente ufficio con prot. com. 0035658/2024 del 30/10/2024; Tenuto conto che in data 07/11/2024 si è tenuta la prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona (verbale prot. 0037272/2024 del 14/11/2024), a cui il Comune di Santarcangelo di Romagna ha partecipato; Visti gli elaborati integrativi/sostitutivi pervenuti con prot. com. 0040071/2024 del 09/12/2024 e tenuto conto che gli interventi in oggetto impattano il territorio di Santarcangelo di Romagna sotto il profilo del traffico, in quanto le biomasse da impiegare nell'impianto di biocarburanti verranno approvvigionate anche nei territori di Santarcangelo di R. e di Verucchio; Per quanto di competenza si esprime parere favorevole alle seguenti CONDIZIONI: - si fa presente che lungo la rete stradale interessata sono in vigore alcuni limiti alla circolazione (limite di massa e/o limitazioni al transito); in questo senso resta evidente che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto di tali limitazioni. Ne deriva necessariamente che, se gli automezzi impegnati nel trasporto delle materie prime all'impianto, superano tali soglie di peso, dovranno seguire percorsi diversi da quelli ipotizzati. In linea generale, preme far presente che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare nel rispetto del Codice della Strada e delle eventuali limitazioni al transito presenti lungo la rete stradale di competenza, resi espliciti dalla segnaletica stradale presente lungo le strade;	COMUNE DI SANTARCA NGELO DI ROMAGNA - Settore Territorio – Area Infrastrutture e Patrimonio

	dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale a propria cura e spese; - si dovranno inoltre recepire le eventuali prescrizioni formulate dagli Enti interessati, quali Provincia e ANAS, per quanto di loro competenza. - dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale a propria cura e spese; - si dovranno inoltre recepire le eventuali prescrizioni formulate dagli Enti interessati, quali Provincia e ANAS, per quanto di loro competenza.	
PG 2024/226444 del 13.12.2024	In riferimento alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione allegata all'istanza e visti gli elaborati progettuali consultabili al link messo a disposizione da ARPAE SAC Ravenna: https://drive.google.com/drive/folders/1T3-Ljb4ng5aPV1VCphDXhdjb20azLJ1x, vista la convocazione alla Conferenza dei Servizi indetta per il 17/12/2024, visto altresì il verbale della precedente Conferenza dei Servizi istruttoria si rilevano le seguenti osservazioni: 1. In merito alla richiesta di verifica relativa alle caratteristiche degli argini del torrente Bevano nell'intorno dell'impianto, si rileva che tale verifica non è di competenza della Protezione Civile del Comune di Ravenna, che ha lo scopo di garantire la sicurezza della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio in situazioni di emergenza o rischio. Tuttavia, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010, si rileva che l'area di ubicazione dell'impianto si trova in zona P2 (Scenario di media probabilità di alluvioni) per quanto riguarda le mappe del rischio idraulico relative ai bacini principali e P3 (Scenario di elevata probabilità di alluvioni) per quanto riguarda le mappe del rischio idraulico relative ai bacini secondari. 2. Per quanto riguarda la valutazione dei costi di dismissione di impianto e ripristino dello stato dei luoghi, dai quali viene calcolata la fideiussione, si ritiene congruo l'importo individuato dal proponente pari a 781.254,23 euro.	COMUNE DI RAVENNA - Area Infrastrutture Civili - Servizio Tutela Ambiente e Territorio
PG 2024/227244 del 16.12.2024	Con riferimento al procedimento in oggetto, – richiamata la nota consorziale Prot.n.38459 del 30-10-2024 di richiesta integrazioni, formulata nell'ambito della 1^ Convocazione di CdS; – vista la documentazione integrativa/sostitutiva trasmessa da ARPAE SAC con nota Prot. n. 222000/2024 del 09-12-2024, acquisita agli atti consorziali al Prot.n.43141 in pari data, nonché l'ulteriore integrazione volontaria pervenuta per le vie brevi da ARPAE in data 10-12-2024; lo scrivente Consorzio a seguito di esame istruttorio comunica quanto segue. 1. <u>Inquadramento</u>	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

	– L’area interessata dagli interventi di progetto ricade all’interno del bacino idraulico afferente allo scolo consorziale denominato “Bevanella”, con recapito naturale a mare. – Per quanto riguarda il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico emanato dall’Autorità Distrettuale per il Fiume Po, la cartografia “<i>Perimetrazione Aree a rischio idrogeologico</i>” - TAV240E, individua l’area in esame quale “<i>Art.6 Area di potenziale allagamento</i>”, con tirante idrico atteso, finì a cm 50. Relativamente al Piano Gestione Rischio Alluvioni derivanti dal Reticolo Secondario di Pianura RSP, “<i>Mappa di pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti</i>”, nonché della “<i>Mappa del Rischio Potenziale</i>”, le aree in parola ricadono nello scenario di pericolosità P3-H (Alluvioni frequenti con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità), con rischio potenziale prevalentemente di tipo R2 (medio). Sulla base di quanto riscontrabile dal Decreto n.32/2024 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l’area oggetto d’intervento risulta perimetrata all’interno delle zone allagate a seguito dell’evento alluvionale di Maggio 2023. 2. <u>Analisi del progetto</u> – Trattasi di ampliamento di insediamento produttivo esistente con riconversione ad impianto per la produzione di biocarburanti avanzati. – Dal punto di vista consorziale non si rilevano interferenze tra le opere di progetto ed il reticolo di bonifica consorziale, fasce di rispetto incluse, in quanto, l’insediamento è collocato a distanza maggiore di 10 m da canali consorziali e lo smaltimento delle acque meteoriche recapiterà al reticolo di bonifica per via indiretta. La porzione in ampliamento sarà dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche autonoma, collettata nonché di bacino di laminazione ad essa dedicato. – Sulla base delle indicazioni contenute nella Tav.3 All.1 “<i>Relazione di compatibilità idraulica</i>” Rev.01 Novembre 2024 al §4.2 “<i>Analisi puntuale del tirante idrico rispetto agli interventi di progetto</i>”, si prende atto che ai fini della compatibilità del progetto con il PAI-PGRA 2016 si procederà alla realizzazione di una difesa perimetrale avente altezza di circa cm 50, con sommità collocata a quota +2,00 m slm. Il tutto al fine di proteggere sia l’insediamento esistente sia l’ampliamento di progetto con una cosiddetta “cella idraulica”. L’elaborato grafico Tav.n.1.3A “<i>Rilievo topografico stato di fatto</i>” dovrà essere aggiornato, fornendo evidenza delle opere di difesa previste, nonché della quota del tirante idrico atteso. Occorrerà inoltre fornire specifica asseverazione in merito all’efficacia delle misure ed agli accorgimenti adottati nell’insediamento al fine del conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica, in conformità alla normativa settoriale vigente. 3. <u>Invarianza Idraulica (Art.9 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po)</u> Gli elaborati n.AUA1 “<i>Relazione Tecnica AUA</i>” Rev.2 Dicembre 2024 e n.AUA2 “<i>Planimetria ReteFognaria</i>” Rev.2 Dicembre 2024, prevedono la realizzazione di un bacino di laminazione in area verde	
--	--	--

	con funzionamento “in serie” avente cubatura di mc 380 e battente max 0,90 m. Sebbene il calcolo del volume minimo del presidio di laminazione (mc 370) appaia correttamente applicato, non è possibile effettuare un riscontro oggettivo vista la mancanza di evidenza grafica delle superfici permeabili ed impermeabili di progetto. Il tutto come già richiesto al p.to b) della nota cons.le Prot.n.38459 del 30-10-2024. Si prende comunque atto che lo scarico del bacino di laminazione afferente all’ampliamento avverrà tramite l’installazione di una condotta DN 125 mm (diametro minimo funzionale consentito dal vigente Regolamento Consorziale) 4. <u>Esigenze irrigue</u> Il reticolo consorziale di bonifica riceve indirettamente le acque scaricate dall’insediamento produttivo in esame. Detti scarichi dovranno essere preventivamente trattate secondo le prescrizioni rilasciate dall’autorità competente e dovranno possedere caratteristiche di accettabilità a norma di legge (D.Lgs 152/06 ss.mm.ii, D.G.R. n.286/2005, D.G.R. n.1053/2003). Lo scolo Bevanella riveste funzione promiscua ovvero assolve sia allo scolo sia al vettoriamento di acque ad uso irriguo. Considerando che ad oggi le linee guida di cui all’art.4, comma 5 della L.R.4/2007 non sono ancora state definite, dovranno essere adottate le migliori tecnologie affinché l’intervento non modifichi la qualità delle acque presenti nella rete dei canali consorziali. 5. <u>Conclusioni</u> Tutto ciò premesso e motivato, lo scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato nell’ambito della Conferenza dei Servizi, fermo restando la necessità di: • Fornire evidenza grafica delle superfici permeabili, impermeabili di progetto dell’area interessata dall’intervento di ampliamento. • Fornire sezione trasversale e longitudinale bacino di laminazione, completa di quota di minimo invasore, quota di sommità arginale e particolare quotato del sistema di carico/scarico del bacino. Resta inteso che l’unico punto di scarico sarà costituito dalla condotta DN 125 mm (strozzatura) in uscita dal bacino di laminazione e pertanto non è ammissibile realizzare sfioratori, soglie di emergenza, bypass ecc. Si prescrive inoltre l’installazione di dispositivi di non ritorno (es. clapet) da posizionare sulle condotte strozzate sia dello scarico di progetto, sia di quello afferente all’insediamento originario, qualora non già installato. • Si prescrive che la verifica di compatibilità idraulica venga corredata da specifica asseverazione in merito all’efficacia delle misure ed agli accorgimenti adottati nell’insediamento al fine del conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica, in conformità alla normativa settoriale vigente (art. 6 PSRI/PGRA).	
PG 2024/227404	VISTA l’indizione della Conferenza dei Servizi pervenuta al prot. n. 24635 del 09/12/2024 nella quale sono contenuti gli elaborati	PROVINCIA DI RIMINI -

del 16.12.2024	integrativi/sostitutivi riferiti all'impianto di BioGas sito nel Comune di Ravenna. TENUTO conto che gli interventi in oggetto impattano sul traffico del territorio della Provincia di Rimini e più precisamente sulle S.P. n. 14, S.P. n. 13 S.P. n. 92.; Per quanto di competenza si esprime parere favorevole alle seguenti CONDIZIONI: ● si fa presente che lungo la rete stradale interessata sono in vigore alcuni limiti alla circolazione (limite di massa e/o limitazioni al transito); in questo senso resta evidente che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto di tali limitazioni. Ne deriva necessariamente che, se gli automezzi impegnati nel trasporto delle materie prime all'impianto, superano tali soglie di peso, dovranno seguire percorsi diversi da quelli ipotizzati. ● In linea generale, preme far presente che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare nel rispetto del Codice della Strada e delle eventuali limitazioni al transito presenti lungo la rete stradale di competenza, resi espliciti dalla segnaletica stradale presente lungo le strade; ● dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale a propria cura e spese; ● si dovranno inoltre recepire le eventuali prescrizioni formulate dagli Enti interessati, quali Comune di Santarcangelo di Romagna Provincia di Forlì-Cesena e ANAS, per quanto di loro competenza.	Area Politiche del Territorio - Servizio Infrastrutture Viarie
PG 2024/227428 del 16.12.2024	In riferimento alla richiesta sopraindicata, esaminata la documentazione pervenuta completa il 04/12/2024, questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, il proprio parere vincolante, ai sensi del comma 7, art.146, Parte III, D. Lgs.42/2004 e s.m.i.; verificata la documentazione ricevuta, tra cui la Relazione Paesaggistica prevista dal D.P.C.M. del 12.12.2005, considerate le preliminari valutazioni contenute nella relazione tecnica redatta dall'Amministrazione Comunale, dalle quali risulta che l'intervento ricade in area di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., vista l'attestazione della stessa Amministrazione in merito alla conformità del progetto alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di pubblico interesse e nel P.T.C.P., tenuto conto del parere condizionato della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, del giorno 02/12/2024 o.d.g. n.6 questa Soprintendenza ritiene l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici tutelati e pertanto esprime il proprio parere favorevole La presente non attribuisce legittimità ad eventuali opere realizzate in difformità alle disposizioni di legge. Restano salvi i diritti dei terzi e non si restituisce documentazione in	MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza a Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini

	quanto pervenuta in formato digitale. Eventuali richieste di riesame da parte delle amministrazioni coinvolte, dovranno essere inviate alla Commissione di garanzia per il patrimonio culturale ai sensi dell'art.21, comma 4 del D.P.C.M. 57/2024.	
PG 2024/227801 del 16.12.2024	Con la presente nota si esprime il contributo SSA al parere tecnico richiesto dalla SAC relativamente all'“Analisi dell'impatto odorigeno” presentato dalla Soc. Agr. Castiglione Biogas S.r.l. per il progetto di conversione di impianto di produzione e di utilizzazione di biogas in impianto per la produzione di biocarburanti ubicato in via Guarniera, località Castiglione (RA) (rif. documento del 18 novembre 2024 rev.01). Rispetto alle integrazioni presentate dalla Ditta in risposta alle richieste relative all'impatto odorigeno, si osserva che: - sono state specificate le misure di contenimento esistenti e/o previste per ciascuna fase del processo, fornendo i dettagli richiesti per la caratterizzazione delle sorgenti odorigene; - è stato specificato l'approccio per caratterizzare la turbolenza atmosferica; - sono stati forniti i file di input del modello, sia come parametri dell'intera simulazione che i file delle emissioni con i “risultati orari del SOER”. Riguardo alle integrazioni pervenute, si osserva che manca una descrizione dei contenuti dei file, in termini di variabili e delle relative unità di misura che consenta una effettiva verifica della simulazione condotta. In particolare, non risulta chiaro il valore “288” presente nei file delle emissioni orarie delle sorgenti areali (flussi orari SOER con estensione .ptemv). Dal punto di vista della valutazione, per quanto intuibile dai dati ricevuti e dall'esperienza dello scrivente servizio, si evidenzia quanto segue. Lo studio descrive due scenari: stato attuale caratterizzato da n.7 sorgenti emissive con potenziale impatto odorigeno e stato di progetto con n.9 sorgenti emissive. I risultati delle simulazioni evidenziano, in corrispondenza degli 11 recettori selezionati nello studio e classificati come case sparse, il rispetto dei valori di accettabilità stabiliti dal DD MASE 309/2023 (valore di accettabilità per questa tipologia di recettore corrisponde a 3 OUE/m3) sia nello stato attuale che in quello di progetto. Il recettore dove viene simulato il maggior impatto odorigeno è l'R3, posto a circa 500 metri dai confini dell'impianto. Tutto ciò considerato, si rileva che l'impatto odorigeno imputabile all'impianto sia tale da garantire, in condizioni di normale esercizio, il rispetto dei valori di accettabilità stabiliti dal DD MASE 309/2023. Come indicato dalla DGR 1495/2011, si raccomanda di prevedere il monitoraggio delle emissioni odorigene che comprende sia prelievi alle sorgenti per la caratterizzazione della concentrazione odorigena all'emissione, che prelievi di aria ambiente a monte e a valle dello stabilimento rispetto alle condizioni di direzione del vento che caratterizzano il sito. Per gli aspetti tecnici non specificati nella DGR citata, si richiama di riferirsi anche al DD MASE 309/2023.	ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Sistemi Ambientali
PG 2024/228387 del 17.12.2024	È stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione tecnica allegata all'istanza di cui all'oggetto.	AUSL della Romagna - Direzione Dipartimento

	Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza di questo servizio non si riscontrano pareri ostativi	di Sanità Pubblica
PG 2024/227611 del 16.12.2024	PARERE DELL'UFFICIO SISMICA Esaminata la documentazione prevista al p.to A.1 - D.G.R.1373/2011 della Regione Emilia-Romagna allegata all'istanza, nonché la documentazione integrativa acquisita con P.G. 217515/2024 del 02/12/2024, considerato che la stessa è risultata completa e non sono emersi elementi di contrasto con le norme tecniche vigenti, lo scrivente Ufficio esprime <u>parere positivo</u>.	COMUNE DI RAVENNA - Area Infrastrutture Civili - Servizio Sismica
PG 2024/228745 del 17.12.2024	VERIFICA DI CONFORMITA' ALL'ATTIVITA' EDILIZIA per esecuzione di opere urbanistiche ed edilizie nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione ARPAE e s.m.i. e dell'art. 5 della L.R. 15/13 e s.m.i. LA DIRIGENTE Vista la documentazione allegata alla domanda di procedimento unico presentato telematicamente in data 24/10/2024 ad ARPAE con la quale viene richiesto anche il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di: PROGETTO DI RICONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA (BIOGAS) IN IMPIANTO DI BIOCARBURANTI AVANZATI DI POTENZIALITÀ PARI A 500 SM3/H CON AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI ED EDIFICI IN AREA ADIACENTE ALL'IMPIANTO ESISTENTE IN VIA GUARNIERA Componente di RUE: SR1 VI.2.3 Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola Visti il progetto e la relativa asseverazione di conformità agli strumenti urbanistici – edilizi vigenti, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, di cui all'art.18 comma 1 della L.R. 15/2013 e s.m.i., allegati alla domanda, redatti dal tecnico: Ing. SPAZZOLI ENNIO - Progettista - C.F./P.I. SPZNNE57D16D704D Vista la dichiarazione ai sensi del D.M. 37/2008 del 22/01/2008 redatta dal tecnico progettista; Visti i referti degli Uffici; Vista la proposta dell'Istruttore/Responsabile del Procedimento per la competenza del SUE; RILASCI A per quanto di competenza del SUE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/13 e s.m.i., la verifica di conformità all'attività edilizia per l'esecuzione dei	COMUNE DI RAVENNA - Area Pianificazione Territoriale - Servizio Sportello Unico per l'Edilizia

	lavori e delle opere, di cui in premessa, indicate nel progetto che si allega quale parte integrante del presente, alla Ditta: SOCIETA' AGRICOLA CASTIGLIONE BIOGAS S.R.L. - Proprietario - C.F./P.I. 03978230401 03978230401 VIA VITTORIO BORGHESI, 21 47023 CESENA FC alle condizioni di seguito indicate: 1) Il rilascio della presente verifica nell'abito del provvedimento conclusivo alla Conferenza di Servizio non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati. 2) Ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 380/01, D.M. 14-01-08, L.R. 19/08 e s.m.i.), riguardante le opere strutturali, all'atto della comunicazione di inizio lavori dovranno essere prodotti: a) l'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 19/08, art.11 c.2 e della Delibera di Giunta Regionale 661/09, se dovuta, <u>oppure:</u> b) denuncia di deposito del progetto esecutivo conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001, corredata dalla dichiarazione asseverata da professionista abilitato, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, che dichiara espressamente: 1. la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal D.M.14/01/08, recante 'Norme tecniche per le costruzioni', con entrata in vigore dal 1 luglio 2009; 2. la congruità tra progetto architettonico e strutturale di cui all'art.3 della L.R. 35/84 e s.m.i.; 3. la conformità dell'opera alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Nel caso invece di opere soggette alla previgente L. 1086/71 (ora art. 65 del D.P.R. 380/2001), dovrà essere inoltre presentata la denuncia prevista da tale specifica norma. In alternativa, nel caso in cui il progettista abbia dichiarato, correlando la dichiarazione stessa dei relativi elaborati tecnici, analitici o grafici, presentati ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 19/08, che l'Intervento privo di rilevanza ai fini sismici, si ritiene ottemperata la specifica norma tecnica strutturale, fatte salve in ogni caso le responsabilità delle varie figure professionali coinvolte nel processo edilizio ai fini di assicurare comunque il rispetto della normativa relativa alla sicurezza e ferme restando le eventuali responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci. 3) Il presente atto non autorizza in alcun modo l'abbattimento di alberature esistenti. L'eventuale abbattimento di alberature è subordinato ad apposita autorizzazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale del Verde. 4) E' obbligatoria l'osservanza del D.M. 37/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sugli impianti. 5) Al momento della presentazione della SCCEA dovrà essere presentata dichiarazione attestante l'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Piano Stralcio dell'Autorità dei Bacini Romagnoli, relativamente all'invarianza idraulica, e conformemente	
--	---	--

	a quanto precisato nell'apposita direttiva approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003. 6) Ai sensi del comma 3 dell'art.17 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e del comma 1 dell'art. 32 lettera l) della L.R. 15/2013 e s.m.i il presente atto è rilasciato a titolo gratuito. 7) La validità del presente titolo è subordinata alla presentazione della dimostrazione del possesso del titolo di proprietà del terreno su cui insistono le opere da presentarsi prima della conclusione della conferenza di servizi di ARPAE titolare del procedimento unico. 8) Dovrà essere rispettata la normativa che regola la soglia di rumorosità ammessa (Legge n. 447/95 e DPCM 05-12-97 e s.m.i.) e, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità, dovrà essere prodotto relativo collaudo finale redatto da tecnico competente se dovuto 9) Ai sensi del DPR 447 del 06/12/91 relativi alla sicurezza degli impianti, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere presentato il progetto degli impianti. 10) Visto che l'intervento ricade in area di tutela delle potenzialità archeologiche (zona di tutela 3) ogni intervento che comporti modificazione del sottosuolo oltre i 200 cm di profondità, dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza, che potrà prescrivere indagini archeologiche preliminari (sondaggi a carotaggio continuo e/o saggi di verifica archeologica) o assistenza archeologica in corso d'opera, secondo le modalità fornite dalla stessa e almeno fino alle profondità di scavo previste dall'intervento. Medesima prescrizione si applica in presenza di edifici esistenti in caso di scavi oltre i 200 cm di profondità che debordino rispetto al sedime e alla profondità delle fondazioni di tali edifici. Si precisa inoltre che: A) Se non diversamente sopra specificato, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del provvedimento conclusivo alla Conferenza di Servizio; quello di ultimazione non può superare i tre anni dalla stessa data di rilascio. B) Ai fini della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA), entro la data di effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo, l'interessato dovrà trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia la comunicazione di fine dei lavori corredata della documentazione prevista dall'art.23 della L.R. 15/2013 e s.m.i.. C) Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici e le eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale	
--	--	--

	 1_3891084-2.12_-_platea_stoccaggio_separato_solido.pdf,p7m,p7m  2_3891085-2.5_-_vasca_di_carico.pdf,p7m,p7m  3_3891086-2.6_-_impianto_di_strippaggio.pdf,p7m,p7m  4_3891087-2.4_-_vasca_stoccaggio_chiarificato.pdf,p7m,p7m  5_3891088-2.3_-_planimetria_degli_interventi_rev01.pdf,p7m,p7m  6_3891089-2.7_-_torre_di_desolforazione.pdf,p7m,p7m  7_3891090-2.8_-_impianto_di_upgrading.pdf,p7m,p7m  8_3891091-2.2_-_planimetria_stato_di_fatto.pdf,p7m,p7m  9_3891092-2.9_-_tramoggia_di_carico.pdf,p7m,p7m  10_3891094-1.2.1_-_planimetria_inquadrimento_generale.pdf,p7m,p7m  11_3891095-2.10_-_tettoia_deposito_biomasse.pdf,p7m,p7m  12_3891096-2.11_-_vasca_di_stoccaggio_recupero_gas.pdf,p7m,p7m	
PG 2024/229269 del 18.12.2024	Relazione Tecnica La Castiglione Biogas Soc. Agricola s.r.l., con sede legale in via Vittorio Borghesi n.21, Cesena, già titolare di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine vegetale e reflui zootecnici in via Guarniera, località Castiglione di Ravenna (RA), ha presentato il progetto di conversione per la produzione di biometano, proponendo le seguenti modifiche. 1. Modifica della ricetta di alimentazione per consentire la produzione di biometano pari a 500 Smc/h da utilizzare mediante trasporto con carro bombolaio. 2. Realizzazione delle seguenti strutture: a) Conversione di una vasca di stoccaggio finale esistente in una vasca di stoccaggio con recupero biogas e una nuova vasca di stoccaggio finale a recupero gas, entrambe da 5.494 mc b) Nuova vasca di stoccaggio finale da 5.494 mc con copertura c) Modifica di una trincea esistente per la realizzazione di una platea per il digestato solido coperta e spostamento del punto di separazione solido-liquido d) Realizzazione di un capannone coperto tamponato di 450 mq per lo stoccaggio della lettiera avicola ricavato in una trincea preesistente, sfruttando le pareti della trincea di 5 m sormontate da una struttura prefabbricata metallica per raggiungere un'altezza di 8 m e) Potenziamento del comparto di alimentazione biomasse in ingresso con inserimento di n. 2 nuove pre-vasche e una tramoggia di caricamento delle biomasse solide di nuova realizzazione f) Realizzazione dell'upgrading del biogas a biometano g) Impianto di strippaggio dell'ammoniaca h) Sostituzione dell'attuale cogeneratore di potenza pari a 999 kWel con uno da 635 kWel i) Stazione di carico del biometano j) Integrazione dei servizi di supporto (viabilità, reti fognarie) Ricetta di alimentazione, gestione biomasse e digestato Di seguito la ricetta di alimentazione prevista con le quantità e la gestione di ogni biomassa	ARPAE ST

MACRO FAMIGLIA	BIOMASSA	QUANTITÀ (t/a)	GESTIONE
INSILATI	INSILATO DI MAIS	13.650,00	trincea
SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI	CRUSCAMI	5.000,00	"just in time" trincea e immediato caricamento all'impianto
	PANIFICANTI	900,00	
	ORTICOLI	4.750,00	
	SANSA D'OLIVE	800,00	
	BUCLETTE FRUTTA VARIE	1.200,00	
EFFLUENTI ZOOTECNICI	LIQUAME SUINO	4.500,00	scarico diretto in prevasca
	POLLINA GALLINE OVAIOLE	3.059,00	deposito coperto
	LETTIERA AVICOLA (polli/tacchini)	6.598,00	
TOTALE MATERIALI	TOTALE	40.457,00	
	ricircolo acqua	4.000,00	
	COADIUVANTI	10,00	
	TOTALE	44.467,00	

Si stima una produzione di digestato totale pari a 39.978 mc/anno pari a 110 mc/giorno di cui

- 28.784 mc/anno pari a 79 mc/giorno di FRAZIONE LIQUIDA

- 16.007 mc/anno pari a 44 mc/giorno di FRAZIONE SOLIDA

Si hanno a disposizione 21.018 mc totali di volume utile per lo stoccaggio del digestato liquido e

4.290 mc per il digestato solido.

I volumi esaminati degli stoccaggi garantiscono i tempi minimi di 180 gg e 90 gg previsti rispettivamente per la frazione liquida e quella solida. Gli stoccaggi sono tutti coperti nel rispetto della DGR 1495/2011.

Dai calcoli desunti dalla Comunicazione di utilizzo agronomico presentata risulta che il contenuto di azoto totale in uscita dall'impianto è pari a 458.275 Kg/anno.

L'azienda dispone di una superficie utile di spandimento pari a circa 990 ettari in zona non vulnerabile ai nitrati che equivalgono a 336.600 kg di Azoto spandibile e ha presentato i contratti di cessione del digestato per un quantitativo totale di 81.079 kg (totale 417.679 kg).

Grazie all'impianto di strippaggio dell'ammoniaca (con efficienza di rimozione dell'azoto pari all'85%) a cui viene inviato il 20 % del digestato chiarificato prodotto si riesce a ridurre il quantitativo di azoto in uscita al valore finale di 383.851 kg.

In conclusione l'azienda è in grado di garantire il completo utilizzo al campo dell'azoto prodotto.

Visto quanto sopra si esprime parere favorevole alla modifica proposta precisando le seguenti **prescrizioni**:

- La ditta dovrà mantenere in sede, a disposizione degli organi di controllo, le schede di sicurezza aggiornate relative ai prodotti coadiuvanti utilizzati in ricetta di alimentazione.
- Lo stoccaggio delle biomasse con tenore di sostanza secca <60% (ad esclusione degli insilati) dovrà essere di breve durata (non oltre le 72h), inoltre deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati.

	• Si confermano le 1600 tonnellate, come da precedente autorizzazione, come quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di deiezioni avicole (lettieria avicola e pollina) che avverrà al di sotto dell'apposita tettoia tamponata. • Lo stoccaggio della frazione palabile di digestato deve sempre essere coperto nel rispetto della DGR 1495/2011. • Devono essere rispettate le condizioni di copertura degli stoccaggi di digestato chiarificato dichiarate in progetto compresa la copertura delle vasche preesistenti con i leca balls. • Si chiede di provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della relazione di collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione, compreso il manufatto utilizzato attualmente come digestore che verrà invece impiegato come • stoccaggio, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale della Regione Emilia- Romagna n.2/2024. Terre e rocce da scavo La Società dichiara che, per effetto degli scavi sono previsti i seguenti volumi di terreno: - vasca di stoccaggio a recupero mc 1600 - vasca di stoccaggio coperta mc 1600 - vasca di laminazione mc 500 Parte del terreno verrà riutilizzata in cantiere per le seguenti opere - Realizzazione argine di contenimento idraulico mc 800 - Riprofilatura e sistemazione finale mc 1500 Rimane un quantitativo di circa mc 1400 che dovrà essere conferito all'esterno nel rispetto delle prescrizioni di cui al DPR 120/2017, nel caso di riutilizzo fuori sito oppure smaltita a termini di legge. Si precisa che, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R 120/2017, per il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, deve essere verificata la non contaminazione ai sensi dell'allegato 4 del medesimo decreto. Si prevede di prelevare n° 3 campioni compositi di terreno rappresentativi di tutta l'area interessata dalle varie lavorazioni. • L'azienda dovrà conservare, a disposizione degli organi di controllo, i Rapporti di Prova relativi alle analisi condotte sui campioni di terreno prelevati. Il Tecnico Istruttore M. Pilia Matrice Emissioni in atmosfera Il progetto di conversione prevede le emissioni puntuali relative ai seguenti punti: • alla installazione di un nuovo cogeneratore (E1) alimentato a biogas avente una PTN dichiarata pari a 1,517 MWth come risulta dalla scheda tecnica presentata • alla emissione (E2) che risulta dall'impianto di strippaggio dell'ammoniaca sulla frazione liquida di parte del digestato separato, funzionale a diminuire il contenuto della sostanza affinché tale digestato possa essere utilizzato a ricircolo nei biodigestori per fluidificare la biomassa in ingresso all'impianto. Da questo impianto di strippaggio oltre alla	
--	--	--

	corrente gassosa continua si origina una frazione liquida costituita da una soluzione di solfato ammonico (circa 8.9 t/giorno) che si considera un sottoprodotto dell'impianto avviabile sia alla commercializzazione/utilizzo diretta previa registrazione ex D.lgs 75/2010 oppure venduta a terzi. • alla fase di upgrading del biogas a biometano, costituita al 99.5% da CO₂ di origine biologica e da impurità in tracce (E3). • alla torcia di emergenza che deve essere dimensionata secondo i criteri previsti dalla DGR 1495/2011 integrata anche dal sistema di produzione di energia elettrica e calore funzionale all'impianto di produzione del biometano (E4) Di seguito vengono descritte le caratteristiche tecniche e ove necessario i limiti normativi da rispettare ai fini della istruttoria per la redazione dell'AUA le emissioni E1, E2, E3, ed E4. E1 - Cogeneratore alimentato a biogas - PTN 1,517 MWth e PTE 0,635 MWe Portata umida = 2600 Nm³/h Portata secca = 2300 Nm³/h H emissione = 10 m Diametro emissione = 400 mm Temperatura emissione = 457 °C L'impianto è dotato di due sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera: - sistema di gestione della miscela magra , tipo Leanox®, che consente di abbattere le emissioni di NOX agendo in continuo sull'aria di alimentazione del motore; - sistema con pastiglia catalitica, per abbattere le emissioni di CO. I valori tecnologici indicati sono stati ricavati dalla scheda tecnica riportata all'interno della Relazione AUA, Allegato n. 3_8.2 "AUA 1 Relazione Tecnica" rev 02 del 09/12/2024. Valori limiti da rispettare riferiti al 15% di ossigeno (allegato 1 parte V §1.4 dlgs 152/06) Ossidi di azoto NOX espressi come NO₂ = 190 mg/Nm³ Ossidi di zolfo SOX espressi come SO₂ = 60 mg/Nm³ Monossido di carbonio = 300 mg/Nm³ Carbonio Organico Totale (escluso il metano) = 40 mg/Nm³ Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori come HCl = 2 mg/Nm³ Si precisa che i limiti di emissione relativi agli ossidi azoto ed al monossido di carbonio potrebbero essere sostituiti con valori piu' restrittivi secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Pair 2030 della Regione Emilia Romagna all'art. 25 comma 2, determinati secondo i criteri previsti al § 11.4.3.4 della Relazione Generale di Piano, nell'eventualità dell'emanazione di un provvedimento generale o legge ai sensi dell'art. 271 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi oppure di un provvedimento di attuazione sulla qualità dell'aria ai sensi dell'art. 271 comma 4 del suddetto decreto. E2 - Emissione da Torre di assorbimento ammoniacale	
--	--	--

	Portata Emissione = 9000 Nm³/h T = 60 °C (massima) H emissione = 6 m Diametro emissione = 300 mm Valori limiti da rispettare: Ammoniaca (come NH₃) = 10 mg/Nm³ E3 - Emissione impianto up-grading biometano Portata emissione = 402 Nm³/h T = 30 °C H emissione = 10 m Diametro Emissione = 250 mm Per tale emissione non si indicano limiti specifici, la concentrazione dichiarata per tale emissione di metano è < 1% § 2.12.9 Allegato n. 2_1.1 “Relazione tecnica_rev01” di novembre 2024. E4 - Torcia di emergenza chiusa (invariata rispetto all’esistente) Capacità distruzione biogas = 600 m³/h T = 950 °C H emissione = 9 m Diametro= 500 mm La torcia di emergenza congiuntamente al cogeneratore E1 risulta conforme a quanto previsto nella DGR 1495/2011. (5< h < 6). Nel conteggio riportato nella revisione 1 della Relazione Tecnica viene erroneamente riportato una alimentazione al cogeneratore E 1 di 345 Nm³/h di biogas, il valore nominale con PCI teorico a 5,5 kWh/Nm³ è dai dati tabellari del motore 276 Nm³/h. Questa differenza, comunque non inficia la conformità a quanto previsto dalla DGR 1495/2011 poiché il calcolo con il dato tabellare del consumo di biogas al motore porta ad un valore di 5,6 h < 6 h (invece di 5,1 h). La base di calcolo è il volume delle cupole gasometriche pari a 4900 Nm³ diviso la capacità nominale di torcia 600 Nm³/h + biogas al generatore 276 Nm³. Si indicano le seguenti prescrizioni: • <u>Per quanto attiene le emissioni E1 Cogeneratore, E2 strippaggio ammoniaca ed E3 upgrading si prescrive di predisporre idonei punti di campionamento dei fumi/vapori emessi.</u> • Per le emissioni E1 ed E2 si richiede la procedura ordinaria per la messa in esercizio ed a regime della emissione e, successivamente alla messa a regime, un autocontrollo con frequenza annuale. • <u>Le emissioni E1, E2, E3 devono essere dotate di accessi in sicurezza.</u> • Per quanto riguarda l'emissione E3 relativa all'upgrading si richiede di verificare, nella fase di esercizio ordinario, un controllo di verifica del dato di progetto relativo alla emissione in atmosfera di metano. • Per la emissione E4 Torcia di emergenza si prescrive che vengano registrate date ed ore di accensione.	
--	--	--

Il Tecnico Istruttore
M. Canè

Matrice Acque di scarico

Esaminata la documentazione allegata al progetto e le integrazioni volontarie pervenute ad ARPA in data 10/12/2024 ed in data 12/12/2024, si esprimono le seguenti considerazioni:

La rete fognaria di stabilimento è così suddivisa:

- **La rete di raccolta degli eluati** della superficie di 6000 mq, raccoglie gli eluati che si generano dalla biomassa insilata all'interno delle trincee dove sono stoccate le biomasse – Le trincee sono sempre coperte con teloni in PVC per evitare il dilavamento della biomassa ivi depositata. Tali eluati sono raccolti e inviati alla prevasca ed infine al trattamento presso l'impianto di digestione anaerobica. Al fine di migliorare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento che recapitano in acque superficiali, la ditta all'interno della presente progettazione, propone di rimuovere le valvole presenti sulla linea degli eluati che la collegano con la linea delle acque di prima pioggia, installate in sede di costruzione dell'impianto, per permettere l'invio alle vasche di prima pioggia delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle trincee quando queste sono vuote. Tale modifica permette di separare in maniera definitiva la rete degli eluati dalla rete di raccolta delle acque di prima pioggia. La committenza ritiene che tale separazione possa garantire una migliore qualità dello scarico delle acque meteoriche in acque superficiali (scarico S1) ed al contempo assicuri all'impianto di digestione anaerobica un quantitativo annuo di acqua per la diluizione delle biomasse.

- **La rete fognaria di raccolta delle acque di prima pioggia esistente** è a servizio di una superficie di piazzale pari 4385 e raccoglie le acque meteoriche della viabilità interna e piazzale di manovra per il carico/scarico delle biomasse. Le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte ed inviate al trattamento di prima pioggia costituito da n.2 vasche della capacità complessiva di 92 mc (46 mc cadauna). Successivamente le acque di seconda pioggia vengono inviate al bacino di invarianza idraulica e quindi allo scarico S1, mentre le acque di prima pioggia separate sono inviate alla prevasca ed infine al trattamento presso l'impianto di digestione anaerobica. Si sottolinea che al momento della costruzione dell'impianto, il dimensionamento della vasca di prima pioggia era stata calcolata considerando di raccogliere i primi 10 mm di pioggia, anziché i primi 5 mm, così come previsto dalla DGR 286/05 relativi però ad una superficie complessiva di 9.100 mq e quindi ben più ampia di quella ad oggi considerata.

Si precisa che sulla linea di scarico che convoglia le acque meteoriche dal bacino di laminazione alle acque superficiali è posizionato un sistema di intercettazione e chiusura della rete (paratoia mobile) V2, al fine di evitare in casi di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, ecc.) un potenziale scarico inquinante in acque superficiali.

- **La rete fognaria di raccolta delle acque di prima pioggia di progetto (ampliamento)** è a servizio di una superficie di piazzale pari

	2.215 e raccoglie le acque meteoriche della nuova viabilità interna e piazzale di manovra, realizzata in stabilizzato, sulla quale non è previsto il transito dei mezzi potenzialmente sporcanti. Le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte ed inviate al trattamento di prima pioggia costituito da n.1 vasca di accumulo e sedimentazione della capacità di 14.6 mc e da un successivo trattamento di disoleazione all'interno di un sistema del volume di 2 mc. Successivamente le acque di seconda pioggia vengono inviate al bacino di invarianza idraulica di nuova realizzazione e quindi allo scarico S3, mentre le acque di prima pioggia trattate, entro 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, sono inviate alla prevasca ed infine al trattamento presso l'impianto di digestione anaerobica. Il sistema di accumulo e raccolta delle acque di prima pioggia è stato dimensionamento considerando di raccogliere i primi 5 mm di pioggia, così come previsto dalla DGR 286/05. Si precisa che sulla linea di scarico che convoglia le acque meteoriche dal bacino di laminazione di nuova realizzazione, alle acque superficiali è posizionato un sistema di intercettazione e chiusura della rete (paratoia mobile) V1, al fine di evitare in casi di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, ecc.) un potenziale scarico inquinante in acque superficiali. ● Rete fognaria acque reflue domestiche -. Presso l'insediamento è presente un locale ad uso uffici/spogliatoio che non è oggetto di modifiche. Rimane pertanto confermato il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche, con potenzialità 2 A.E. Rimangono pertanto confermate le prescrizioni e le valutazioni inserite nell'AUA Det-Amb. 2016-3342 del 15/09/2016, ad eccezione del riferimento della planimetria della rete fognaria (AUA .2 Planimetria della rete fognaria Rev.02 del 09/12/2024) ● è stato predisposto un Piano di Gestione (AUA.4 Piano di Gestione Rev.00 Ottobre 2024), dove sono elencate, in relazione alla destinazione d'uso dei piazzali, la programmazione di pulizia degli stessi, le verifiche e il monitoraggio degli scarichi P1, P2 e P3. Per gli adempimenti delle operazioni sopra descritte è prevista la compilazione di check list a compilazione obbligatoria da parte di un responsabile e la tenuta di un registro delle analisi effettuate. E' inoltre previsto, come strumento di pulizia e gestione quotidiana dei piazzali, l'utilizzo di una pala gommata. Per quanto sopra, si esprime parere favorevole alla progettazione e all'accoglimento del piano di gestione dei piazzali proposto, ritenendo quest'ultimo vincolante nella sua totale applicazione per rispetto della DGR n.286/05, alle seguenti condizioni: 1. dovrà essere data comunicazione della rimozione delle valvole presenti sulla linea degli eluati che la collegano con la linea di raccolta delle acque di prima pioggia; 2. al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del piano di gestione proposto, nonché degli interventi messi in opera per ridurre il carico organico delle acque meteoriche avviate a scarico in acque superficiali (S1), si richiede di effettuare per i primi due anni dal rilascio della modifica dell'autorizzazione di cui all'oggetto, i monitoraggi previsti dal piano di gestione nei punti di P2 e P3 (P.c. sulla linea delle acque di seconda pioggia) con cadenza semestrale. Gli esiti dei campionamenti	
--	---	--

	semestrali dovranno essere trasmessi non appena disponibili ad ARPAE ST- SAC. 3. prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere implementato il "Piano di gestione" con le procedure e le tempistiche di manutenzione delle valvole a saracinesca (V1 e V2) poste sugli scarichi dei bacini di laminazione ed afferenti ai punti di scarico S1 e S3; 4. In riferimento al punto 2.3 del Piano di gestione vengono identificati i punti di campionamento delle acque di seconda pioggia (P2 e P3), nei pozzetti identificati nella planimetria della rete fognaria Rev.02 del 09/12/2024, come P.c. 5. il piano di Gestione delle aree scoperte che verrà aggiornato, costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico e le check list contenute all'interno dello stesso dovranno essere mantenute disponibili in azienda per un periodo non inferiore a 18 mesi; 6. la planimetria della rete fognaria (AUA2 Planimetria della rete fognaria Rev.02 del 09/12/2024), costituisce parte integrante della presente autorizzazione. Documenti visionati per il rilascio del presente parere e trasmessi con integrazione volontaria ns PG 224976 del 12/12/2024 e 223804 del 10/12/2024: 1. AUA.1 Relazione tecnica AUA Ottobre 2024 Rev 02 del 09/12/2024 2. AUA 2 Planimetria della rete fognaria Rev.02 del 09/12/2024 3. AUA.4 Piano di Gestione Rev.00 Ottobre 2024. Il Tecnico Istruttore L. Gianelli Impatto acustico In merito al documento di impatto acustico per il progetto di conversione a biometano è possibile osservare: 1) il progetto di riconversione non modifica in modo sostanziale le sorgenti sonore coinvolte nel ciclo produttivo. Le sorgenti sonore attuali, già verificate, non subiscono variazioni e quelle previste hanno emissioni poco rilevanti per il sito, 2) l'adozione di un gruppo cogeneratore di minore potenza rispetto al precedente, ed egualmente posto all'interno di una struttura fono isolata le cui emissioni sonore certificate dal costruttore lo rendono come "poco significativo" viste le distanze variabili dai 400 ai 1600 metri dei ricettori. 3) Anche il sistema di compressione del gas, poi trasportato su autobotti, è posto all'interno di un vano isolato acusticamente ed è possibile valutare una immissione poco rilevante, 4) l'aumento del traffico per il trasporto del gas compresso produce un indotto sulla viabilità che rimane entro i limiti della Classificazione Acustica del territorio, 5) la valutazione per le opere di cantiere viene effettuata sulla base di dati di letteratura (schede INAIL) per le macchine operatrici previste e si stimano livelli entro i limiti della DGR 1197/2020 Pertanto è possibile esprimere un parere favorevole alle seguenti condizioni:	
--	---	--

	• per l'attività di cantiere questa deve essere autorizzata ai sensi e nei modi previsti dalla DGR 1197/2020 • a impianto in esercizio dovrà essere effettuata una verifica sperimentale a conferma delle stime progettuali aggiornando il documento di impatto acustico. Tecnico acustico Tiberio Montanari	
PG 2024/229940 del 19.12.2024	PARERE PER LA SEDUTA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 17/12/2024 Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la documentazione integrativa presentata dalla Società proponente e trasmessa unitamente alla convocazione della seduta telematica conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria da parte di ARPAE per il giorno 17/12/2024, in relazione alle richieste di integrazione espresse da questo Servizio in sede di prima seduta della conferenza di servizi <i>(si chiede al Proponente di effettuare, a propria cura e spese, il ripristino del manto stradale di Via Guarniera, compreso tra l'intersezione con Via Bevanella e l'accesso all'impianto in oggetto, deteriorato anche dal transito dei mezzi diretti all'impianto già in esercizio, mediante fresatura e riasfaltatura dei tratti stradali più danneggiati)</i>, recepite dagli elaborati integrativi Allegato 10 - Tavola 1 (Relazione ed Elaborati grafici interventi di sistemazione di Via Guarniera) nel quale sono individuati anche i tratti di strada oggetto di intervento, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'istanza in oggetto con la seguente prescrizione: • Che i lavori previsti in Via Guarniera si concludano prima della messa in esercizio del nuovo impianto riconvertito <i>(da impianto di produzione energia (biogas) in impianto di biocarburanti avanzati)</i>. Si ricorda che gli scavi su suolo pubblico e l'intervento di sistemazione di Via Guarniera di cui sopra, dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del Regolamento Comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico, approvato con delibera di Consiglio Comunale PG 19134/2016 PV n.4 del 28/01/2016. L'Impresa esecutrice dovrà pertanto presentare richiesta di rilascio di autorizzazione al Servizio Strade, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile al seguente link: https://trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/3258?p_p_state=pop_up e con la richiesta di Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale da presentare al Servizio Mobilità e Viabilità – U.O. Viabilità.	COMUNE DI RAVENNA - Area Infrastrutture Civili Servizio Strade

PG 2024/230391 del 19.12.2024	In riferimento al parere favorevole Arpae del 13/12/2024 (prot. PG/2024/226403), si comunica che a seguito di un refuso riscontrato nel testo originale, si trasmette un nuovo parere corretto (ai sensi di D.Lgs. n. 387/2003 e D. Lgs. n. 28/11) che sostituisce integralmente il precedente. In riferimento alla comunicazione in oggetto (rif PG 2024/175522 del 30/09/2024 e integrazioni ricevute SINADOC PG/2024/219875 del 04.12.202), ● vista la documentazione disponibile al link indicato nella lettera di trasmissione; ● preso atto che per l'analisi e la valutazione dei campi elettromagnetici il progetto prevede le seguenti opere: ○ Nuova vasca di stoccaggio finale da circa 5.494 mc a recupero gas ○ Nuova vasca di stoccaggio finale da circa 5.494 mc con copertura ○ Potenziamento della platea di stoccaggio del digestato solido e inserimento di secondo punto di separazione solido-liquido ○ Realizzazione di tettoia tamponata per lo stoccaggio di sottoprodotti di alimentazione ○ e) Potenziamento del comparto di alimentazione biomasse in ingresso con inserimento vasca di carico e nuova tramoggia ○ Realizzazione dell'upgrading del biogas a biometano ○ g) Impianto di strippaggio dell'ammoniaca ○ h) Sostituzione del cogeneratore di potenza pari a 999 kWe con uno da 635 kWe ○ i) Stazione di carico del biometano ○ j) Integrazione dei servizi di supporto (viabilità, reti fognarie) IN VISTA della seconda seduta telematica riunione della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, convocata per il giorno 17/12/2024 alle ore 10:00 tramite piattaforma Google Meet, a cui il Scrivente Servizio di questa Agenzia non potrà partecipare per impegni precedentemente assunti, <u>si esprime parere di conformità</u> degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m., con le seguenti condizioni: 1. <u>nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.</u>	ARPAE -SSA
PG 2024/230269 del 19.12.2023 Allegato 2 al presente Atto	OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA DESCRIZIONE DEI LAVORI: PROGETTO DI RICONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA (BIOGAS) IN IMPIANTO DI BIOCARBURANTI AVANZATI DI POTENZIALITÀ PARI A 500 SM3/H LOCALITÀ: VIA GUARNIERA - CASTIGLIONE CATASTO: Sez. S - fg.91 - map.190 VINCOLI AMBIENTALI D.Lgs.42/04 Art.142 lett c. (ex L.431/1985) e ss.mm.ii. - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua elenchi R.D. 1775/33 P.T.C.P. vigente Art.3.19 zona di particolare interesse paesaggistico Art.3.20.c Paleodossi di modesta rilevanza Art.3.23 terreni interessati da Bonifiche storiche di pianure.	COMUNE DI RAVENNA - Area Pianificazione Territoriale Servizio Sportello Unico per l'Edilizia

PG 2025/1014 del 03.01.2025	NULLA OSTA N.1032-24 ESAMINATA la documentazione presentata dalla SOC. AGR. CASTIGLIONE BIOGAS SRL con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Vittorio Borghesi, 21 - P IVA 03978230401, pervenuta da ARPAE SAC-Ravenna con pec n.205742/2024 in data 14 novembre 2024 avente oggetto: SINADOC: 2024/33278. Riconversione e potenziamento dell'impianto di biogas esistente di potenzialità 999 kWe in impianto di produzione di biocarburante avanzato, biometano, di produzione nominale 500 Sm³/h di CH₄ in sito in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Guarniera, snc D.lgs. 387/2003 – D.M. 10/09/2010 – D. Lgs 28/2011 – Istanza di modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica n. 2318 del 05.07.2012 e successive modifiche Provvedimento n. 2388 del 12.07.2012, Provvedimento n. 533 del 14.02.2013, Provvedimento n. 684 del 25.02.2013, Provvedimento n. 3273 del 07.11.2014, DET-AMB-2017-3391 del 29.06.2017, DET-AMB-2017-3387 del 29.06.2017, DET-AMB-2019-2990 del 20.06.2019 e DET-AMB-2023-932 del 24.02.2023. SOC. AGR. CASTIGLIONE BIOGAS SRL con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Vittorio Borghesi, 21 - P IVA 03978230401; ACQUISITO dall'Organo tecnico competente il parere che l'opera descritta nella succitata istanza, per quanto desumibile dagli atti a disposizione, non interferisce con infrastrutture militari e/o zone soggette a Servitù Militari; RILASCIO per quanto di competenza dell'Esercito il "NULLA OSTA" alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento, senza l'imposizione di particolari vincoli.	COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA"
--	---	---

- in applicazione dell'art. 14 ter, comma 7, della Legge n. 241/90 *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"* dei seguenti Enti: HERA S.p.a. - Struttura Operativa Territoriale di Ravenna; FiberCop S.p.A.; Agenzia delle Dogane; e-distribuzione S.p.A.; Unione dei Comuni della Romagna Faentina-Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile - Servizio Progettazione Infrastrutture e Manutenzione Faenza; Comune di Forlì-Servizio Lavori Pubblici; Comune di Cesena-Servizio Mobilità e Trasporti; ANAS S.p.A.; ENAC/ENAV; Aeronautica Militare - Comando 1^a Regione Aerea;

ATTESO che il progetto presentato prevede la riconversione dell'impianto a biogas esistente di potenza 999 kWe in impianto di produzione di biocarburante avanzato, biometano, di produzione nominale 500 Sm³/h di CH₄ valutato su 8.000 ore/anno di funzionamento.

Le modifiche previste dal progetto prevedono:

1. Modifica della ricetta di alimentazione per consentire la produzione di biometano pari a 500 Smc/h da utilizzare mediante trasporto con carro bombolaio;
2. Realizzazione delle necessarie strutture per la produzione di biometano costituite da:
 - a. Nuova vasca di stoccaggio finale da circa 5.494 mc a recupero gas;
 - b. Nuova vasca di stoccaggio finale da circa 5.494 mc con copertura;

- c. Potenziamento della platea di stoccaggio del digestato solido e spostamento del punto di separazione solido-liquido;
- d. Realizzazione di tettoia tamponata per lo stoccaggio di sottoprodotti di alimentazione;
- e. Potenziamento del comparto di alimentazione biomasse in ingresso con inserimento di n. 2 vasche di carico;
- f. Realizzazione dell'upgrading del biogas a biometano;
- g. Impianto di strippaggio dell'ammoniaca;
- h. Sostituzione dell'attuale cogenerazione di potenza pari a 999 kWel con uno da 635 kWel;
- i. Stazione di carico del biometano;
- j. Integrazione dei servizi di supporto (viabilità, reti fognarie);

La riconversione dell'impianto comporta una revisione della ricetta di alimentazione approvata con DET-AMB 2023-932 del 24.02.2023, tramite l'inserimento del liquame suino ed un incremento della biomassa in ingresso da 20.701 t/a a 44.467 t/a.

BIOMASSA IN INGRESSO	Quantità	Quantità per giorno	Percentuale su biomassa totale	Produzione specifica di biogas
	Ton/anno	Ton/giorno	%	Nmc/ton tquale
SILOMAIS	13.650	37	33,7%	230
LETTIERA AVICOLA POLLI/TACCHINI	6.598	18	16,3%	240
POLLINA OVAIOLE	3.059	8	7,6%	120
LIQUAME SUINO	4.500	12	11,1%	30
BUCCETTE FRUTTA VARIA	1.200	3	3,0%	120
ORTICOLI	4.750	13	11,7%	80
CRUSCAMI/TRITELLO	5.000	14	12,4%	550
SANSA D'OLIVE	800	2	2,0%	150
PANIFICANTI	900	2	2,2%	600
totale materiale	40.457	111	100,0%	
Acqua dilavamento piazzali	4.000	11		
Coadiuvanti	10	0,02		

E' prevista la seguente gestione delle biomasse in alimentazione all'impianto:

BIOMASSA	t/anno	MODALITA' DI STOCCAGGIO
Lettiera avicola, pollina ovaiole	9.657	Deposito coperto
Scarti della lavorazione di ortofrutta, sansa	6.750	Trincea e immediato caricamento all'impianto
Silomais	13.650	Trincea
Cruscam e panificanti	5.900	Trincea e immediato caricamento all'impianto
Liquame suino	4.500	Prevasca
TOT	40.457	-

Il silomais verrà stoccato all'interno delle tre trincee esistenti di superficie complessiva pari a 18 m x 70 m x 3 = 3.780 m²; per l'insilamento risulta disponibile un volume di 18 m x 70 m x 5,00 m x 3 = 18.900 m³,

considerando un grado di compattazione di 1 ton/m³ e una quantità di silomais da insilare pari a 13.650 ton, risulta occupata una superficie pari al 72%, la superficie residua di circa 1.000 m² verrà utilizzata per lo stoccaggio “just in time” per i sottoprodotti, le sanse e i cruscami da immettere rapidamente nei digestori.

La lettiera avicola, verrà stoccata all'interno di un capannone coperto completamente tamponato, avente lunghezza 25 m e larghezza 18 m. Il capannone verrà realizzato utilizzando le attuali pareti in c.a. di altezza 5 m dell'attuale trincea 4, sulle quali verrà installata una struttura prefabbricata metallica, raggiungendo complessivamente un'altezza sotto trave di 8 m. La capacità massima di stoccaggio viene fissata a circa 1.600 m³ pari all'occupazione di una superficie di 400 m² per una altezza di 4 m.

Le biomasse palabili che non necessitano di essere premiscelate e diluite nelle prevasche prima di essere inviate in digestione anaerobica, verranno inviate ai fermentatori attraverso 2 sistemi di carico: uno esistente e uno di nuova installazione della capacità di carico di 80 m³. Le biomasse liquide non palabili, disponibili in modo regolare durante l'anno, arriveranno presso l'impianto tramite autobotti, che scaricheranno direttamente nelle vasche di carico, all'interno delle quali tali biomasse verranno miscelate con la lettiera avicola ed i sottoprodotti dell'ortofrutta. Il contenuto delle prevasche viene poi pompato ai fermentatori tramite apposite tubazioni interrate.

Verranno realizzate n. 2 nuove prevasche di carico del diametro di 10 m e dell'altezza di 4 m, per un volume utile di 290 m³. A servizio delle prevasche di carico è presente una stazione di carico/scarico mezzi con pavimentazione impermeabile, dotata di apposite pendenze e pozzetto di raccolta percolati. Eventuali percolati o acque meteoriche saranno recuperati ed inviati all'impianto.

Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica verrà raccolto in appositi accumulatori pressostatici, posizionati sulla sommità delle vasche dei digestori e della vasca di stoccaggio a recupero aventi le seguenti volumetrie:

- n. 2 digestori esistenti cadauno da 3.026 m³ per un totale di 6.052 m³;
- n. 1 stoccaggio a recupero di gas esistente da 5.494 m³;
- n. 1 stoccaggio a recupero di gas di nuova realizzazione da 5.494 m³;

Sulla base delle produzioni specifiche di ogni tipologia di biomassa presente nel piano di alimentazione proposto, è stata calcolata la produzione di biogas disponibile al netto degli autoconsumi stimati nel 22% della produzione di biometano. Considerata una funzionalità media dell'impianto pari a 8.000 ore la potenzialità dell'impianto viene prevista pari a 500 Sm³/h di biometano pari alla potenzialità di targa dell'upgrading.

Il biogas prodotto saturo d'acqua proveniente dalla digestione anaerobica verrà trattato nello “skid trattamento biogas”, dove si ottiene l'eliminazione delle impurità provenienti dalla biologia, l'eliminazione dell'acqua condensata tramite apposito scambiatore di raffreddamento, nonché la compressione mediante una soffiante. Inoltre, poiché la compressione della soffiante incrementa la temperatura del biogas, questo deve essere raffreddato ulteriormente attraverso un secondo scambiatore prima di essere filtrato nello “Skid Carboni Attivi”. Attraversando i letti di carboni attivi il gas viene depurato dagli inquinanti presenti (H₂S e VOC). Il biogas pretrattato e purificato entra quindi nel cuore vero e proprio del sistema, in cui viene compresso per poi passare in un sistema a più stadi di membrane che separano la CO₂ dal CH₄.

Le fasi di processo vengono di seguito descritte:

Filtrazione biogas

Sistema di prima filtrazione, con filtro a cartuccia inserito in apposito involucro di alloggiamento in acciaio inox AISI 304 e completo di scarico condense.

Sistema di deumidificazione del biogas

Il sistema di deumidificazione del biogas è costituito da:

- n. 2 scambiatori a fascio tubiero fisso per bassa pressione raffreddato ad acqua;
- n. 1 separatore di condensa in acciaio inox;
- scarico condense con guardia idraulica;
- n. 1 chiller di tipo ecologico;
- strumentazione a corredo;
- connessioni idrauliche tra componenti;
- Coibentazione superficiale su filtro, scambiatori, separatore, collegamenti biogas, collegamenti acqua al Chiller.

Soffiante di aspirazione biogas

La soffiante a compressione per biogas azionata da motore elettrico possiede le seguenti caratteristiche principali:

- corpo soffiante con giranti in lega di alluminio;
- motore asincrono trifase in esecuzione antideflagrante.

Filtrazione H₂S e VOCs

Sono presenti 2 sistemi di filtrazione a carboni attivi per rimozione di H₂S e VOCs. Tali sistemi sono inseriti sulla linea biogas di alimentazione del sistema Upgrading, a valle dello skid trattamento biogas e sono composti ciascuno da n. 2 filtri contenenti carbone attivo estruso in configurazione “Lead-Lag” per rimozione dagli inquinanti presenti (H₂S e VOCs). Ciascun sistema è completo di:

- n. 2 serbatoi per contenimento carbone;
- valvole di intercettazione per ingresso, uscita, bypass ed inversione di flusso;
- valvola manuale di scarico condense sul fondo di ciascun serbatoio;
- telaio metallico di supporto;
- tubazioni di collegamento in acciaio inox.

I carboni attivi sono caricabili nella parte superiore e scaricabili nella parte inferiore del sistema mediante apposite flange di ispezione. Il loro consumo atteso è di circa 4 ton/anno, con una portata di 1.500 Nm³/h di biogas ed una concentrazione di VOCs di 50 mg/Nm³.

Per la rimozione dell'H₂S invece il consumo atteso è di circa 12 ton/anno, con una portata di 1.500 Nm³/h di biogas ed una concentrazione di H₂S di 200 ppm.

Riguardo al fine vita di tali carboni attivi, quelli destinati al filtraggio dei VOCs, dopo essere stati ritirati dalla ditta fornitrice, verranno rigenerati con riattivazione termica e saranno quindi riutilizzabili; quelli destinati alla filtrazione dell'H₂S invece, non essendo rigenerabili, verranno direttamente smaltiti come rifiuto. Entrambi hanno codice identificativo del rifiuto CER 15.02.03 e vengono considerati come materiale assorbente generico. I filtri per i VOCs, essendo rigenerabili hanno destinazione R13, mentre i filtri per l'H₂S invece hanno destinazione D15.

Torre di lavaggio NH₃

Scopo della torre di lavaggio è quello di eliminare l'ammoniaca presente nel biogas al fine di salvaguardare le membrane e rispettare le specifiche per la commercializzazione del biometano; il lavaggio avviene in una colonna flussando in controcorrente il gas con miscela di reagente (H₂SO₄) ed acqua. Il sistema di purificazione comprende:

- Colonna in polipropilene;
- Materiale di riempimento speciale ad elevata superficie specifica;
- Distributore di liquido;
- Demister ad alta efficienza per separare le eventuali gocce di liquido trascinate dal gas;
- Serbatoio di raccolta montato a fondo colonna;
- Serie di valvole manuali di intercettazione;
- Strumentazione;
- Sistema di stoccaggio del reagente (deposito, vasca di contenimento sversamenti, isolamento termico);
- Collettamento soluzione esausta risultante dal lavaggio;
- Pompa di adescamento H₂SO₄;
- Elettropompa di ricircolo liquido di lavaggio.

Sistema di upgrading a membrane

La tecnologia a membrane permette di separare ad alta efficienza, tramite permeazione su materiali polimerici ad alte prestazioni, il metano dall'anidride carbonica. L'umidità è praticamente eliminata, dato che l'acqua insieme alla CO₂ passa nel gas permeato. In aggiunta, il sistema di analisi in continuo permette, attraverso una serie di prese di campionamento poste in punti strategici dell'impianto, di mantenere la qualità del biometano prodotto e di monitorare i livelli di contaminanti presenti in modo da facilitare interventi di manutenzione e modifica set impianto.

Il sistema è composto da:

- Valvola a due vie automatica di ingresso gas;

- Sistema di compressione biogas comprensivo di recuperatore di calore, dissipatore della potenza termica, scambiatore a fascio tubiero per raffreddamento biogas compresso;
- Filtri di guardia in ingresso alle membrane;
- Skid membrane a più stadi per purificazione biogas;
- Sistema di ricircolo del permeato;
- Valvola a 3 vie per ricircolo biometano non conforme;
- Camino di venting della CO₂ estratta;
- Strumentazione e valvole di controllo del processo;
- Analizzatore in continuo della qualità del biometano prodotto e dei contaminanti presenti (H₂S, O₂);
- Sistema di ventilazione del manufatto, completo di batteria di preriscaldamento aria in ingresso, adatta a mantenere la temperatura interna al modulo entro valori ottimali;
- Compressore per la generazione dell'aria compressa e sistema di trattamento per l'essiccazione della stessa, utile per il funzionamento dell'impianto (valvole attuate e strumentazione varia).

Per quanto concerne il biogas fuori specifica, si prevede una sua produzione minima in fase di regime dell'impianto, tendente allo 0%. Tale biogas fuori specifica verrà ricircolato e reimpresso nei biodigestori.

Il biometano prodotto ed in uscita dall'upgrading verrà veicolato tramite carro bombolaio all'utilizzo finale.

Il sistema di caricamento è costituito dai seguenti principali componenti:

- compressore biometano a 220 bar per effettuare il carico dei carri bombolai in stazionamento. Il compressore è dotato di inverter per regolare la velocità di rotazione durante le fasi di avviamento e spegnimento e viene installato all'interno di un cabinato di m 6,00 x 2,30 x 2,30 posto in adiacenza all'impianto di upgrading e dotato di sensore di gas, illuminazione e ventilazione. Il compressore avrà le seguenti caratteristiche:
 - potenza installata 105 kW
 - portata biometano max 500 Nm³/h
 - pressione biometano max 220 barg
- filling post: colonnina di carico dedicata al riempimento dei carri bombolai e dotata di manichetta di tipo NGV2.

La produzione di biometano giornaliera:

- produzione giornaliera di biometano: 12.000 Sm³/giorno
- capacità di carico di un carro bombolaio: 6.500 Sm³
- numero carri bombolai al giorno: 2

L'impianto è già dotato di torcia di sicurezza di emergenza. Questa ha la funzione di bruciare il gas e di evitarne l'immissione in atmosfera in caso di prolungato mancato funzionamento del modulo di upgrading.

Le caratteristiche tecniche della torcia sono le seguenti:

- Campo di combustione: 40-60% volume di metano nel biogas
- Portata di biogas max 600 Nm³/h
- Tempo di residenza 0,3 sec
- Pressione di alimentazione 40 mbar

Per l'alimentazione elettrica dell'impianto è prevista la sostituzione dell'attuale cogeneratore da 999 kWe con un modello dello stesso tipo ma di potenza inferiore pari a 635 kWe.

Il cogeneratore verrà alimentato utilizzando quota parte del biogas prodotto che non verrà avviato all'upgrading ma consentirà di produrre l'energia elettrica necessaria all'impianto. La macchina utilizzata è costituita da un cogeneratore modello ECOMAX® 6 NGS, della potenza nominale elettrica di 635 kW corrispondente ad una potenza elettrica netta disponibile al netto degli autoconsumi di macchina pari a 622 kW. Accanto alla produzione di energia elettrica vi è una produzione di energia termica pari a circa 745 kW. Tale produzione di energia termica avviene sotto forma di acqua calda.

In dettaglio, l'impianto sarà costituito da un motore endotermico INNIO Jenbacher di potenza elettrica pari a 635 kW (cosφ = 1 e al lordo degli autoconsumi di centrale) completo di caldaia a recupero fumi per la produzione acqua calda e sistemi ausiliari, unitamente alla seguente componentistica:

- caldaia di recupero fumi per la produzione di acqua calda;
- sistema di rabbocco olio lubrificante (1100 + 1100 litri);
- coibentazione;

- coibentazione insonorizzante (65 dB a 10 metri);
- sistema di misura di processo (gas metano, acqua calda, olio lubrificante).

E' prevista una produzione di circa 39.978 m³/anno di digestato tal quale pari a 110 mc/g. In uscita dal separatore, considerando anche le acque meteoriche oltre alle biomasse, si avrà una produzione di:

- 44 m³/gg di digestato solido;
- 79 m³/gg di digestato liquido.

Si hanno a disposizione 21.018 mc totali di volume utile per lo stoccaggio del digestato liquido e 4.290 mc per il digestato solido. I volumi esaminati degli stoccaggi garantiscono i tempi minimi di 180 gg e 90 gg previsti rispettivamente per la frazione liquida e quella solida. Gli stoccaggi sono tutti coperti nel rispetto della DGR 1495/2011.

Dai calcoli desunti dalla Comunicazione di utilizzo agronomico presentata risulta che il contenuto di azoto totale in uscita dall'impianto è pari a 458.275 Kg/anno. L'azienda dispone di una superficie utile di spandimento pari a circa 990 ettari in zona non vulnerabile ai nitrati che equivalgono a 336.600 kg di Azoto spandibile e ha presentato i contratti di cessione del digestato per un quantitativo totale di 81.079 kg (totale 417.679 kg).

Grazie all'impianto di strippaggio dell'ammoniaca (con efficienza di rimozione dell'azoto pari all'85%) a cui viene inviato il 20 % del digestato chiarificato prodotto il quantitativo di azoto in uscita si riduce al valore finale di 383.851 kg. L'azienda è in grado di garantire il completo utilizzo al campo dell'azoto prodotto.

Lo schema di processo dello strippaggio si attuerà attraverso le seguenti fasi:

1. Compressione e contemporaneo riscaldamento della corrente d'aria necessaria per lo strippaggio dell'ammoniaca;
2. Reattore di contatto liquame/aria idoneo, con sistema di riscaldamento per la termostatazione della frazione liquida;
3. Torre di assorbimento (scrubber) dell'ammoniaca estratta con produzione di solfato d'ammonio;
4. Serbatoi di stoccaggio dell'acido solforico e del solfato di ammonio e dell'idrossido di sodio.

L'impianto di strippaggio sarà costituito dalle seguenti sezioni principali:

- vasche di strippaggio;
- sezione di assorbimento dell'ammoniaca.

Sezione di riscaldamento dell'aria

In questa sezione d'impianto sarà installato un compressore che consentirà la compressione dell'aria sino a 0,4 atm.

Sezione di strippaggio

Ogni reattore sarà costituito da n. 1 vasca in calcestruzzo armato con le specifiche per poter operare lo strippaggio a temperature comprese tra 60 e 70° C; per tale scopo il refluo in entrata verrà riscaldato mediante circolazione continua su scambiatori, che utilizzeranno il calore in eccesso dal processo di cogenerazione elettrica. Il funzionamento del reattore sarà di tipo batch.

Sezione di assorbimento

La fase di assorbimento dell'ammoniaca all'interno del flusso gassoso presenterà un funzionamento continuo; il flusso aeriforme proveniente dalle vasche in strippaggio verrà lavato in controcorrente con una soluzione acida, all'interno di n.1 colonna a riempimento (scrubber), in modo da formare una soluzione di solfato d'ammonio che potrà essere eventualmente valorizzato ad aziende che producono fertilizzanti.

La colonna di assorbimento dell'ammoniaca sarà costituita da una torre in materiale polimerico, costruita in più sezioni:

- 1) Sezione di ingresso aria di strippaggio;
- 2) Sezione di assorbimento;
- 3) Sezione di separazione del liquido trascinato;
- 4) Sezione d'uscita dell'aria purificata.

La colonna sarà installata direttamente su di un serbatoio di servizio in materiale analogo; quest'ultimo serbatoio sarà dotato di pompa di circolazione che immette la soluzione di acido solforico nella parte superiore della colonna.

L'assorbimento dell'ammoniaca con produzione di solfato d'ammonio avverrà in controcorrente con l'aria proveniente dalla colonna di strippaggio immessa nella sezione inferiore. L'aria contenente l'ammoniaca in fase gassosa asportata dallo slurry, raggiungerà la colonna di assorbimento, dotata di corpi di riempimento in materiale polimerico ad alta superficie specifica, al fine di ottenere una superficie di contatto molto elevata tra l'aria in entrata e la soluzione di acido solforico. L'aria depurata dall'ammoniaca sarà scaricata in atmosfera nel rispetto dei limiti di legge. Si ipotizza l'utilizzo di acido solforico al 50% per un quantitativo medio di 4 ton/giorno con una produzione media di solfato di ammonio al 30% di circa 8,9 ton/giorno.

CONSIDERATO CHE:

- in merito alle verifiche antimafia, ARPAE SAC di Ravenna inoltrava in data 08.10.2024 alla Prefettura di Ravenna la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), richiesta n. PR_FCUTG_Ingresso_0080825_20241008. Trascorso il termine previsto dall'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 (30 giorni dal 08.10.2024), la Società Agricola Castiglione Biogas Srl con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Vittorio Borghesi, 21 - P IVA 03978230401 depositava al PG 2024/223583 del 10.12.2024 il documento "2_4.6 - autocertificazioni antimafia.pdf.p7m" contenente le autocertificazioni attestanti l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 firmate da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, comprensive dei relativi documenti d'identità;
- ai sensi del D. M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" punto 13.1 lettera j) e ai sensi della DDG n. 55 del 05.04.2016 "Direzione amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", il Legale Rappresentante della Società Agricola Castiglione Biogas Srl depositava l'impegno a fornire all'atto di avvio dei lavori una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa;
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE", il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori non ricadendo nei casi di esenzione;
- ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC 2024/33278;

VALUTATO CHE:

- ai sensi dell'art.12 c. 4-bis del D.Lgs. 387/03 in merito alla dimostrazione della titolarità dell'area occupata dall'impianto di riconversione a biometano è stato depositato il documento "0_copia parte digitale-signed.pdf.p7m" PG 2024/226440 relativo all'atto di "RINUNCIA A CONDIZIONE SOSPENSIVA UNILATERALE E COMPRAVENDITA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA" sottoscritto in data 29.11.2024 presso lo studio del Notaio Dottor Marcello Porfiri di Cesena, Repertorio n. 22.247 al Fascicolo n. 12.729, registrato a Cesena il 12.12.2024 al n. 10391 Serie 1T e trascritto a Ravenna il 12.12.2024, Art. 17831. Il suddetto atto contiene in primo luogo la rinuncia della Società Agricola Castiglione Biogas Srl alla condizione sospensiva contenuta nel preliminare autenticato in data 18.09.2024 (documento "4.4 - Contratto preliminare d'acquisto.pdf.p7m" acquisito al PG 2024/181035) e in secondo luogo la compravendita delle particelle 190, 193 e 194 al Foglio 91 del Comune di Ravenna, sottoposta a condizione sospensiva, ovvero il rilascio da parte di ARPAE entro il 15 aprile 2025 dell'Autorizzazione Unica per la riconversione dell'impianto alla produzione di biometano;
- in data 29.10.2024 con PG 2024/195329 è stato acquisito il Nulla Osta del Comando Marittimo Nord sulle eventuali interferenze con aree demaniali della Marina Militare;

- in data 03.01.2025 al PG 2025/1014 è stato acquisito il Nulla Osta del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”;
- con PG 2024/221768 del 06.12.2024 è stato acquisito il Nulla Osta Minerario ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*” e dell’art. 3, comma 3, della L.R. 22.02.1993 n. 10 e successive modificazioni, per le aree di sedime dell’impianto di riconversione a biometano;
- al PG 2024/190256 del 22.10.2024 la dichiarazione di non interferenza del progetto con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*”. Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, tale dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 1775/1933;
- al PG 2024/190256 del 22.10.2024 è stata acquisita l’asseverazione ai sensi del DPR 445/2000 che tutte le opere, nonché le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio del progetto, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune);
- al PG 2024/223576 del 10.12.2024 è stata acquisita la verifica effettuata sul portale ENAV attestante l’insussistenza di interferenze per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A. e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che l’area destinata alla realizzazione dell’intervento è localizzata all’esterno delle aree di interesse ENAC/ENAV;
- relativamente alla conformità del progetto dell’impianto a biometano da veicolare con l’utilizzo di carri bombolai alla normativa prevenzione incendi con PG 2024/223416 del 10.12.2024 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, Attività n./cat. 1.1.C, 2.2.C, 6.1.A, 6.2.B, 49.2.B dell’allegato I al DPR n. 151/2011;
- il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì- Cesena e Rimini, per quanto attiene alla tutela Archeologica con PG 2024/207033 del 15.11.2024 ai sensi dell’art. IV.1.13 commi 1 e 5 del RUE di Ravenna, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento condizionato all’indagine archeologica preventiva;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- l’area oggetto dell’intervento in riferimento alla cartografia delle aree alluvionate riportata sul geoportale della Regione Emilia Romagna: https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/allagam_202305/index.html ricade in una area alluvionata dagli eventi del maggio 2023; in ottemperanza a quanto previsto dal capitolo 7 della relazione generale paragrafo 7.1.4.2 *Pianificazione urbanistica* del Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico approvato con Decreto Secretariale n. 32/2024 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. La Società depositava il documento “*I.3 - Relazione compatibilità idraulica.pdf.p7m*” (PG 2024/181035) nel quale è contenuto un inquadramento dell’area rispetto al Piano Stralcio Rischio Idrogeologico adeguato alla DGR n. 2112/2016, il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e valutazioni in merito al tirante idrico di riferimento. In merito l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota PG 2024/214775 del 27.11.2024 viste le valutazioni contenute nel sopraccitato documento prendeva atto della asseverata compatibilità idraulica relativamente al tirante idrico;
- nel documento Tav.3 All.1 “*Relazione di compatibilità idraulica*” Rev.01 Novembre 2024 al §4.2 “*Analisi puntuale del tirante idrico rispetto agli interventi di progetto*”, la Società ai fini della compatibilità del progetto con il PAI-PGRA 2016 si impegna alla realizzazione di una difesa perimetrale avente altezza di circa cm 50, con sommità collocata a quota +2,00 m slm al fine di proteggere sia l’insediamento esistente sia l’ampliamento di progetto con una cosiddetta “cella idraulica”;

- il Comune di Ravenna Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica in merito a quanto previsto e riportato al capitolo 7 della relazione generale paragrafo 7.1.4.2 *Pianificazione urbanistica* del Piano Speciale Preliminare “*realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, parimenti essenziali e non altrimenti localizzabili*” esprimeva in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva parere favorevole sulla base della documentazione visionata, verificato che l’area di ampliamento è attigua all’impianto esistente presente già da tempo sul territorio, non risultando pertanto altrimenti localizzabile. In riferimento “*all’incremento del carico urbanistico*”, così come richiamato al paragrafo 7.1.4.2 del Piano Speciale Preliminare, citato nel parere dell’Agenzia Regionale STPC e ricompreso tra gli aspetti da verificare da parte del Comune di Ravenna, il Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica dichiara di prendere atto di quanto contenuto nel documento “6_1.4 - *relazione integrativa.pdf.p7m*” (PG 2024/219859), ovvero che “[omissis] *L’ampliamento dell’impianto finalizzato alla produzione di biometano non determina una incidenza sull’insieme di infrastrutture e servizi necessari all’attività urbana nel territorio;* [omissis]”;
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico emanato dall’Autorità Distrettuale per il Fiume Po, nel documento cartografico “*Perimetrazione Aree a rischio idrogeologico*” - TAV240E, individua l’area in esame quale “*Art.6 Area di potenziale allagamento*”, con tirante idrico atteso, fino a cm 50. Relativamente al Piano Gestione Rischio Alluvioni derivanti dal Reticolo Secondario di Pianura RSP, “*Mappa di pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti*”, nonché della “*Mappa del Rischio Potenziale*”, le aree in parola ricadono nello scenario di pericolosità P3-H (Alluvioni frequenti con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità), con rischio potenziale prevalentemente di tipo R2 (medio); in merito a tali aspetti il Consorzio di Bonifica della Romagna esprimeva parere favorevole (PG 2024/227244 del 16.12.2024) condizionato;
- l’area è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e smi, art. 142 “*Aree tutelate per legge*”, comma 1, lettera c), “*i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*” per la quale è stata acquisita al PG 2024/230269 del 19.12.2024 l’Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria rilasciata dal Comune di Ravenna;
- l’area risulta idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-ter del D.lgs. 199/2021;
- in riferimento al PTCP della Provincia di Ravenna, l’area d’intervento risulta ricadere in zona art.3.20c e art.3.23; il Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di Ravenna esprimeva parere di conformità in data 31.10.2024 al PG 2024/197673 alla condizione che, in fase realizzativa dell’intervento, siano adottati quegli accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene;
- in riferimento al RUE l’area ricade in ambito SR1 VI.2.3 Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola; il Comune di Ravenna - Area Pianificazione Territoriale Servizio Sportello Unico per l’Edilizia rilasciava la verifica di conformità all’attività edilizia per l’esecuzione dei lavori e delle opere in data 17.12.2024 acquisito al PG 2024/228745;
- in riferimento alla Delibera dell’Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 “*Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.*” l’impianto risulta ricadente al punto F) che cita - Fuori dalle aree di cui alle lettere A), B) C), D) ed E) le aree agricole e le zone produttive sono considerate idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, senza limiti di potenza nominale complessiva pertanto è coerente con essa; trattandosi di un progetto di riconversione e potenziamento di un impianto esistente rispetta i criteri di b) *Cumulo degli impatti* e c) *Dispersione insediativa*;
- in riferimento alla DGR 1495 del 24.11.2011 avente oggetto “*Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*” la documentazione progettuale prodotta durante l’istruttoria del procedimento ha previsto:
 - una torcia di emergenza di portata 600 Nmc/h che congiuntamente al cogeneratore alimentato a biogas di 345 Nmc/h risultano conformi a quanto previsto nella DGR

- 1495/2011 ($5 < h < 6$);
- la redazione di una valutazione previsionale di impatto acustico valutata da ARPAE ST con parere favorevole condizionato acquisito al PG 2024/229269 del 18.12.2024 ;
 - ARPAE con parere PG 2024/227801 del 16.12.2024 esprimeva parere favorevole in merito al rispetto dei valori di accettabilità stabiliti dal Decreto Direttoriale MASE 309/2023 sull'impatto odorigeno imputabile all'impianto stabilendo l'effettuazione di un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene biennale post intervento come previsto al § 3.3 e 5 dell'Allegato alla DGR 1495/2011 e seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725/2022 con effettuazione di prelievi alle sorgenti per la caratterizzazione della concentrazione odorigena all'emissione, che prelievi di aria ambiente a monte e a valle dello stabilimento rispetto alle condizioni di direzione del vento che caratterizzano il sito;
 - la redazione di un Piano del Traffico approvato con prescrizioni dal Servizio Strade (PG 2024/229940) del Comune di Ravenna, dal Settore Viabilità della Provincia di Ravenna (PG 2024/228720), dall'Area Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Santarcangelo di Romagna (PG 2024/225764), dal Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti della Provincia di Forlì-Cesena (PG 2024/200936) e Provincia di Rimini - Area Politiche del Territorio - Servizio Infrastrutture Viarie (PG 2024/227404);
 - sulla base dei valori di produzione di digestato tal quale stimato in 39.978 mc/anno di cui circa 28.784 mc/anno pari di frazione liquida e circa 16.007 mc/anno di frazione solida, la Società ha dimostrato di avere a disposizione una volumetria utile pari a 21.018 mc totali per lo stoccaggio del digestato liquido e 4.290 mc per il digestato solido, le quali sono in grado di garantire i tempi minimi di stoccaggio previsti della DGR 1495/2011, pari a 180 giorni per il digestato liquido e 90 per il digestato solido;
 - gli stoccaggi previsti da progetto per la frazione liquida comprendono le due vasche di stoccaggio finale con copertura e recupero di biogas, la nuova vasca di stoccaggio finale coperta mediante l'utilizzo di palline di argilla espansa (LECA® balls);
 - in riferimento al Regolamento Regionale 19 marzo 2024, n. 2 *“Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”* la Società ha dimostrato che l'utilizzo agronomico avverrà in conformità con le disposizioni vigenti;
 - è stato acquisito al PG 2024/228818 il documento *“0_aua4_piano di gestione_20241216_rev02.pdf.p7m”* in relazione alla destinazione d'uso dei piazzali, la programmazione di pulizia degli stessi, le procedure e le tempistiche di manutenzione delle valvole a saracinesca (V1 e V2) poste sugli scarichi dei bacini di laminazione ed afferenti ai punti di scarico S1 e S3;
 - in merito all'impatto elettromagnetico è stato acquisito il parere di conformità con prescrizione (PG 2024/230391) degli impianti elettrici alle normative vigenti;

ACCERTATO CHE il provvedimento di Autorizzazione Unica **ricomprende** le seguenti autorizzazioni/nulla osta:

- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015;
- Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria del Comune di Ravenna (D.Lgs 42/2004);

e **sostituisce** le seguenti:

- Titolo edilizio di competenza del Comune di Ravenna per l'impianto di biocarburanti avanzati (L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001);
- Parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VV.F. in materia di prevenzione incendi (art. 3 del D.P.R.151/2011);
- Parere di competenza dell'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica;

RITENUTO CHE:

- il progetto energetico concorre all'obiettivo di riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento e degli obiettivi del PNRR per lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e un'agricoltura più sostenibile;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere la riconversione ed il potenziamento dell'impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) di capacità produttiva 500 Smc/h da veicolare con i carri bombolai, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Atto;

DATO ATTO che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 e seg. della L. 241/1990 deve essere rilasciato entro 60 giorni, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 16.01.2025, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	22.10.2024
Sospensione termini procedimento per richiesta di integrazioni	07.11.2024
Riapertura termini procedimento per deposito integrazioni	04.12.2024
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	16.01.2025

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 “*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*” di cui alla L.R. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica n. 2318 del 05.07.2012 e successive modifiche Provvedimento n. 2388 del 12.07.2012, Provvedimento n. 533 del 14.02.2013, Provvedimento n. 684 del 25.02.2013, Provvedimento n. 3273 del 07.11.2014, DET-AMB-2017-3391 del 29.06.2017, DET-AMB-2017-3387 del 29.06.2017, DET-AMB-2019-2990 del 20.06.2019 e DET-AMB-2023-932 del 24.02.2023 per la riconversione e potenziamento dell'impianto di biogas esistente di potenzialità 999 kWe in impianto di produzione di biocarburante avanzato, biometano, di produzione nominale 500 Smc/h di CH₄ da veicolare con i carri bombolai, in sito in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Guarniera, snc presentata dalla Società Agricola Castiglione Biogas Srl con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Vittorio Borghesi, 21 - P IVA 03978230401;
2. **DI DICHIARARE** che ai sensi dell'art 12 comma 3 del D. Lgs 387/2003 le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di **pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti**;
3. **DI STABILIRE** che la presente autorizzazione in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/2004 art. 16 lettera b) **ricomprende** i seguenti titoli abilitativi i cui **contenuti e prescrizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto**:
 - **Allegato 1** - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2025-26 del 07/01/2025 avente oggetto "*DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SOCIETÀ AGRICOLA CASTIGLIONE BIOGAS SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA (FC), VIA VITTORIO BORGHESI, 21 (P.IVA 03978230401) . ADOZIONE E RILASCIO PER MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.3342 DEL 15/09/2016 PER LA RICONVERSIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI BIOGAS ESISTENTE DI POTENZIALITÀ 999 KWE IN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOCARBURANTE AVANZATO, BIOMETANO, DI PRODUZIONE NOMINALE 500 SM³/H DI CH₄ DA VEICOLARE CON L'UTILIZZO DI CARRI BOMBOLAI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CASTIGLIONE DI RAVENNA, VIA GUARNIERA, SNC.*";
 - **Allegato 2** - 0_aua4_piano di gestione_20241216_rev02.pdf.p7m;
 - **Allegato 3** - Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria del Comune di Ravenna PG 2024/230269 (D.Lgs 42/2004);

e **sostituisce**:

- Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a biocarburanti avanzati (biometano) di potenzialità pari a 500 Sm³/h ai sensi della L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001;
4. **DI PRECISARE** che i termini di efficacia del titolo abilitativo di cui al precedente punto decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;
 5. **DI DARE ATTO** che sono parte integrate e sostanziale del presente atto i seguenti elaborati afferenti al progetto di biocarburanti avanzati (biometano):
 - **Allegato 4** - "*Allegato 3.zip*"- file zippato contenente i seguenti documenti:
 - 1_3891084-2.12_-_platea_stoccaggio_separato_solido.pdf.p7m.p7m;
 - 2_3891085-2.5_-_vasca_di_carico.pdf.p7m.p7m;

- 3_3891086-2.6 - impianto_di_strippaggio.pdf.p7m.p7m;
 - 4_3891087-2.4 - vasca_stoccaggio_chiarificato.pdf.p7m.p7m;
 - 5_3891088-2.3 - planimetria_degli_interventi_rev01.pdf.p7m.p7m;
 - 6_3891089-2.7 - torre_di_desolforazione.pdf.p7m.p7m,
 - 7_3891090-2.8 - impianto_di_upgrading.pdf.p7m.p7m;
 - 8_3891091-2.2 - planimetria_stato_di_fatto.pdf.p7m.p7m;
 - 9_3891092-2.9 - tramoggia_di_carico.pdf.p7m.p7m;
 - 10_3891094-1_2.1 - planimetria_inquadrimento_generale.pdf.p7m.p7m;
 - 11_3891095-2.10 - tettoia_deposito_biomasse.pdf.p7m.p7m;
 - 12_3891096-2.11 - vasca_di_stoccaggio_recupero_gas.pdf.p7m.p7m;
- **Allegato 5** - “7_10.1 *è relazione ed elaborati sistemazione via guarniera_rev01.pdf.p7m*”;
 - **Allegato 6** - “12_6.8 - planimetria di progetto opere a verde.pdf.p7m”;
6. **DI DARE ATTO** che il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di esecuzione dei lavori;
7. **DI APPROVARE** la seguente ricetta di alimentazione all’impianto:

MACRO FAMIGLIA	BIOMASSA	QUANTITÀ (t/a)	GESTIONE
INSILATI	INSILATO DI MAIS	13.650,00	trincea
SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI	CRUSCAMI	5.000,00	"just in time" trincea e immediato caricamento all'impianto
	PANIFICANTI	900,00	
	ORTICOLI	4.750,00	
	SANSA D'OLIVE	800,00	
	BUCLETTE FRUTTA VARIE	1.200,00	
EFFLUENTI ZOOTECNICI	LIQUAME SUINO	4.500,00	scarico diretto in prevasca
	POLLINA GALLINE OVAIOLE	3.059,00	deposito coperto
	LETTIERA AVICOLA (polli/tacchini)	6.598,00	
TOTALE MATERIALI	TOTALE	40.457,00	
	ricircolo acqua	4.000,00	
	COADIUVANTI	10,00	
	TOTALE	44.467,00	

8. **DI DARE ATTO** che sulla base delle produzioni specifiche per ogni tipologia di biomassa viene calcolata la produzione di biogas disponibile al netto degli autoconsumi stimati nel 22% della produzione del biometano come riportato nella seguente tabella:

		Nmc/giorno	Nmc/anno	Nmc/ora	Smc/h
PRODUZIONE TOTALE DI BIOGAS		25.093	9.159.100		
BIOMETANO NEL BIOGAS	53%				
PRODUZIONE LORDA BIOMETANO		13.300	4.854.323		
AUTOCONSUMI	22%	2.926	1.067.951		
PRODUZIONE NETTA BIOMETANO		10.374	3.786.372	432	456

e che la potenzialità dell'impianto è prevista pari a circa 500 Sm³/h di biometano considerando una funzionalità media di 8000 ore/anno;

9. **DI PRESCRIVERE** che la Soc. Agr. Castiglione Biogas Srl ha l'obbligo di fornire una garanzia finanziaria ad ARPAE per tutta la durata di esercizio dell'impianto di biocarburanti avanzati (biometano), maggiorata di due anni, anche mediante più fidejussioni, per l'importo approvato in sede di Conferenza dei Servizi pari a euro 800.000,00 € IVA inclusa (diconsi *ottocentomila/00 euro* IVA inclusa), **prima della comunicazione di inizio lavori**, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, i cui contenuti devono essere conformi alla Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 15/04/2016 "*Direzione Amministrativa Definizione dei Contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*", **pena la revoca dell'Autorizzazione unica rilasciata**; l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE; **fino alla predetta comunicazione non potrà essere svolta l'attività oggetto del presente provvedimento**;
10. **DI STABILIRE** che i costi del piano smaltimento ed il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ISTAT ogni 5 anni; parimenti detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione; **il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi previsti dalla normativa vigente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'Autorizzazione Unica rilasciata**;
11. **DI PRESCRIVERE** che **prima della comunicazione di inizio lavori** la Soc. Agricola Castiglione Biogas Srl dovrà depositare al Consorzio di Bonifica della Romagna e ad ARPAE SAC la seguente documentazione:
 - fornire evidenza grafica delle superfici permeabili, impermeabili di progetto dell'area interessata dall'intervento di ampliamento;
 - fornire sezione trasversale e longitudinale bacino di laminazione, completa di quota di minimo invasore, quota di sommità arginale e particolare quotato del sistema di carico/scarico del bacino. Resta inteso che **l'unico punto di scarico** sarà costituito dalla condotta DN 125 mm (strozzatura) in uscita dal bacino di laminazione e pertanto non è ammissibile realizzare sfioratori, soglie di emergenza, bypass ecc;
12. **DI PRESCRIVERE** l'installazione di dispositivi di non ritorno (es. clapet) da posizionare sulle condotte strozzate sia dello scarico di progetto, sia di quello afferente all'insediamento originario, qualora non già installato;
13. **DI PRESCRIVERE** che la verifica di compatibilità idraulica venga corredata da specifica **asseverazione** in merito all'efficacia delle misure ed agli accorgimenti adottati nell'insediamento al fine del conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica, in conformità alla normativa settoriale vigente (art. 6 PSRI/PGRA); il Consorzio di Bonifica dovrà trasmettere ad ARPAE SAC un parere rispetto a tale documentazione. Fino all'acquisizione del parere del Consorzio non potrà essere svolta l'attività oggetto del presente provvedimento;
14. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. al fine della **gestione delle terre e rocce da scavo nei termini previsti dall'art. 24 del DPR 120/2017** "*Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti*" debbano procedere **prima dell'inizio lavori** alla verifica almeno su tre campioni di prova, del non superamento dei valori di concentrazione delle soglie di contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 - Allegato 5 - Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. **dovrà conservare, a disposizione degli organi di controllo, i Rapporti di Prova relativi alle analisi condotte sui campioni di terreno prelevati**;

15. **DI STABILIRE** che ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 380/01, D.M. 14-01-08, L.R. 19/08 e s.m.i.), riguardante le opere strutturali, all'**atto della comunicazione di inizio lavori** dovranno essere prodotti al Comune di Ravenna Area Pianificazione Territoriale Servizio Sportello Unico per l'Edilizia:
- a) l'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 19/08, art.11 c.2 e della Delibera di Giunta Regionale 661/09, se dovuta, oppure:
 - b) denuncia di deposito del progetto esecutivo conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001, corredata dalla dichiarazione asseverata da professionista abilitato, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, che dichiara espressamente: 1. la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal D.M.14/01/08, recante 'Norme tecniche per le costruzioni', con entrata in vigore dal 1 luglio 2009; 2. la congruità tra progetto architettonico e strutturale di cui all'art.3 della L.R. 35/84 e s.m.i.; 3. la conformità dell'opera alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Nel caso invece di opere soggette alla previgente L. 1086/71 (ora art. 65 del D.P.R. 380/2001), dovrà essere inoltre presentata la denuncia prevista da tale specifica norma. In alternativa, nel caso in cui il progettista abbia dichiarato, correlando la dichiarazione stessa dei relativi elaborati tecnici, analitici o grafici, presentati ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 19/08, che l'intervento privo di rilevanza ai fini sismici, si ritiene ottemperata la specifica norma tecnica strutturale, fatte salve in ogni caso le responsabilità delle varie figure professionali coinvolte nel processo edilizio ai fini di assicurare comunque il rispetto della normativa relativa alla sicurezza e ferme restando le eventuali responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci;
16. **DI STABILIRE** che il presente atto non autorizza in alcun modo l'abbattimento di alberature esistenti. L'eventuale abbattimento di alberature è subordinato ad apposita autorizzazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale del Verde del Comune di Ravenna;
17. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. è tenuta all'osservanza del D.M. 37/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sugli impianti;
18. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. al momento della presentazione al Comune di Ravenna Area Pianificazione Territoriale Servizio Sportello Unico per l'Edilizia della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA) dovrà essere presentata dichiarazione attestante l'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Piano Stralcio dell'Autorità dei Bacini Romagnoli, relativamente all'invarianza idraulica, e conformemente a quanto precisato nell'apposita direttiva approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003;
19. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. dovrà rispettare la normativa che regola la soglia di rumorosità ammessa (Legge n. 447/95 e DPCM 05-12-97 e s.m.i.) e, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità al Comune di Ravenna Area Pianificazione Territoriale Servizio Sportello Unico per l'Edilizia, dovrà essere prodotto relativo collaudo finale redatto da tecnico competente se dovuto;
20. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. ai sensi del DPR 447 del 06/12/91 relativi alla sicurezza degli impianti, **contestualmente alla comunicazione di inizio lavori** dovrà presentare il progetto degli impianti al Comune di Ravenna Area Pianificazione Territoriale Servizio Sportello Unico per l'Edilizia;
21. **DI PRESCRIVERE** che la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. **dovrà garantire il reintegro delle piante al fine di dare continuità alla fascia alberata esistente e la realizzazione della nuova fascia verde perimetrale come previsto nella tavola "12_6.8 - planimetria di progetto opere a verde.pdf:p7m"** (Allegato 5) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto; dovrà

garantire l'attecchimento e il mantenimento della fascia di verde mantenendo in efficienza l'impianto di irrigazione e la sostituzione delle eventuali fallanze per l'intera durata di esercizio dell'impianto;

22. **DI PRESCRIVERE** che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della Società SNAM Rete Gas S.p.A. e che, in difetto, la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. sarà ritenuta responsabile di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose;
23. **DI PRESCRIVERE** che la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. dovrà effettuare, a propria cura e spese, un intervento di ristrutturazione del tratto stradale ammalorato di via Guarniera, come previsto nell'**Allegato 4** parte integrante e sostanziale del presente Atto, in quanto opera connessa al progetto di riconversione dell'impianto, da concordare preventivamente con il Servizio Strade del Comune di Ravenna. Tale **intervento dovrà essere concluso prima della messa in esercizio dell'impianto** e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a. gli scavi su suolo pubblico e l'intervento di sistemazione di via Guarniera dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del Regolamento Comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico, approvato con delibera di Consiglio Comunale PG 19134/2016 PV n.4 del 28/01/2016.
 - b. L'Impresa esecutrice dovrà presentare richiesta di rilascio di autorizzazione al Servizio Strade, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile al seguente link: https://trasparenzaalbo.comune.ra.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/3258?p_p_st ate=pop_up e richiesta di Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale da presentare al Servizio Mobilità e Viabilità – U.O. Viabilità;
24. **DI STABILIRE** che in applicazione dell'art. 7 bis della Legge 91/2022 di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che ha introdotto modifiche al comma 2 dell'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), disponendo un prolungamento dell'efficacia temporale dei permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, **il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo**; la **comunicazione di inizio e fine lavori** dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Ravenna corredata della documentazione prevista dall'art.23 della L.R. 15/2013 e s.m.i. e ad ARPAE SAC di Ravenna;
25. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. dovrà rispettare durante l'esecuzione dei lavori la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore;
26. **DI STABILIRE** che qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011;
27. **DI PRESCRIVERE** che a lavori ultimati, **prima dell'esercizio dell'attività**, dovrà essere presentata al questo Comando VVF di Ravenna, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:
1. Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue:
 - **impianti di protezione attiva** presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012);
 - numero e tipo degli **estintori** installati;
 - **sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione**;
 - sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE noto anche come CLP

- (Classification, Labelling and Packaging);
- **impianti e/o apparecchiature pericolosi.**
2. Dichiarazione attestante il numero massimo degli addetti o delle persone presenti, a firma del legale rappresentante della attività.
3. **Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'attività attestante:**
- di avere effettuato la **valutazione dei rischi di incendio** dell'attività (art.17.1a e 28 del D.Lgs. 81/2008);
 - di aver attuato le **misure di prevenzione e protezione**;
 - di aver redatto il **piano di emergenza**;
 - la **nomina** (indicare il nominativo) del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** (art. 17.1b del D.Lgs. 81/2008);
 - la **nomina** (indicare il nominativo) dei **lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi** (art. 18.1b del D.Lgs. 81/2008);
 - la **formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi** (art. 37.9 e art. 294 bis del D.Lgs. 81/2008)-(D.M. 10/03/98);
 - l'avvenuta predisposizione del **documento sulla protezione contro le esplosioni** ai sensi dell'art. 17.1a e 294 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008;
4. Copia dell'**attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio**, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DM 2 settembre 2021 (3FOR)

Resistenza al fuoco e reazione al fuoco

5. **Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)** a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n.818 (**mod. PIN 2.2 – 2018_CERT.REI**). Si evidenzia che dovrà essere tenuto conto di quanto contenuto nel D.M. 16 febbraio 2007 (classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione), con particolare riferimento alle limitazioni previste per la classificazione con metodo sperimentale e con metodo tabellare.
6. **Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte** a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n.818 (**mod. PIN 2.3 – 2018_DICH.PROD.**). Si evidenzia che dovrà essere tenuto conto di quanto contenuto nel D.M. 16 febbraio 2007 (classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione), con particolare riferimento alle limitazioni previste per la classificazione con metodo sperimentale e con metodo tabellare.

Impianti

7. **Dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 per i sottoriportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio** elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):
- **impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica**;
 - **impianti di protezione contro le scariche atmosferiche** (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente);
 - **impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione**, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, **di GAS, anche in forma LIQUIDA, COMBUSTIBILI o INFIAMMABILI o COMBURENTI**;
 - **impianto di estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico o manuale**;
 - **impianto di rivelazione di calore, gas e incendio**;

- impianto di **segnalazione allarme incendio**;
- impianti di trasporto e utilizzazione di **gas combustibili allo stato liquido e aeriforme**;

Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere tenuti a disposizione per eventuali controlli.

Limitatamente agli impianti di protezione antincendio (impianti di estinzione degli incendi e di rilevazione e segnalazione d'incendio) deve essere prodotto anche lo schema di impianto realizzato e la relazione sintetica sui materiali e componenti impiegati.

8. Certificazione a firma di tecnico abilitato, attestante l'**efficienza ed il livello di illuminamento dell'impianto di illuminazione di emergenza**.

Sostanze pericolose

9. Schede tecniche di sicurezza delle sostanze pericolose in deposito e/o presenti nel ciclo di lavorazione.

Distanze di sicurezza

10. Dichiarazione a firma di tecnico iscritto ad albo professionale attestante il rispetto delle **distanze di sicurezza interne, esterne e di protezione** con riferimento alla vigente normativa.
27. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Castiglione Biogas srl è tenuta ad eseguire **preventivamente all'inizio dei lavori** un'indagine archeologica per valutare ed eventualmente accertare la presenza di evidenze e/o strutture archeologiche nell'area oggetto di intervento con la realizzazione di alcune trincee, condotte da ditte archeologiche specializzate con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, che dovranno raggiungere le quote di progetto e dovranno essere eseguite per abbassamenti progressivi di livello con mezzo meccanico a benna liscia. Tali indagini dovranno assicurare un'adeguata campionatura dell'area interessata dai lavori, in modo da permettere di valutare la presenza, la consistenza e la profondità di eventuali depositi archeologici. Tipologia, caratteristiche e posizionamento dei sondaggi dovranno essere preventivamente condivisi con il funzionario responsabile di questo Ufficio, in modo da concordare la strategia delle indagini prima del loro inizio. In caso di rinvenimenti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento e che potrà richiedere ulteriori accertamenti e/o scavi stratigrafici estensivi. Al termine delle indagini archeologiche preventive, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questo ufficio una relazione archeologica con adeguata documentazione grafica e fotografica, secondo i criteri definiti nel Regolamento acquisito da questa Soprintendenza con D.S. n. 25/2022. A tal proposito, si ribadisce la necessità di allegare alla suddetta documentazione la scheda dell'intervento prodotta attraverso il Plugin ArcheoDB del Segretariato Regionale;
 28. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Castiglione Biogas srl è tenuta a comunicare il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio delle indagini preventive con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima). Si precisa che la ditta archeologica incaricata dovrà essere puntualmente informata dalla direzione dei lavori delle prescrizioni contenute nella presente nota, raccomandando la consegna di una copia della stessa;
 29. **DI STABILIRE** che nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
 30. **DI STABILIRE** che l'attività di cantiere dovrà essere autorizzata ai sensi e nei modi previsti dalla DGR 1197/2020 e ad impianto in esercizio dovrà essere effettuata una verifica sperimentale a

conferma delle stime progettuali con aggiornamento del documento di impatto acustico da trasmettere ad ARPAE ST e SAC;

31. **DI STABILIRE** che in riferimento ai **limiti di concentrazione degli inquinanti** ai sensi dell'allegato 1 della parte V, parte III, paragrafo 1.4: *"Motori fissi costituenti Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017."* si rimanda alle prescrizioni contenute nell'**Allegato A** della DET-AMB-2025-26 del 07/01/2025 del costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto;
32. **DI STABILIRE** che in riferimento all'**utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e gestione del digestato** (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) si rimanda alle prescrizioni contenute nell'**Allegato C** della DET-AMB-2025-26 del 07/01/2025 (**Allegato 1**) del costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto;
33. **DI STABILIRE** che in riferimento alla gestione delle acque reflue ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/2006 e smi si rimanda alle prescrizioni contenute nell'**Allegato B** della DET-AMB-2025-26 del 07/01/2025 (**Allegato 1**) del costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto;
34. **DI PRESCRIVERE** che la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. ha l'obbligo di comunicare il fermo impianto ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di ARPAE e al Comune di Ravenna;
35. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. dovrà mantenere in sede, a disposizione degli organi di controllo, le schede di sicurezza aggiornate relative ai prodotti coadiuvanti utilizzati in ricetta di alimentazione;
36. **DI STABILIRE** che lo stoccaggio delle biomasse con tenore di sostanza secca <60% (ad esclusione degli insilati) dovrà essere di breve durata (non oltre le 72h), inoltre deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati;
37. **DI STABILIRE** che il quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di deiezioni avicole (lettieria avicola e pollina) che avverrà al di sotto dell'apposita tettoia tamponata **non potrà superare le 1600 tonnellate**;
38. **DI STABILIRE** che lo stoccaggio della frazione palabile di digestato **deve sempre essere coperto nel rispetto della DGR 1495/2011**;
39. **DI PRESCRIVERE** il rispetto delle condizioni di copertura degli stoccaggi di digestato chiarificato dichiarate in progetto compresa la copertura delle vasche preesistenti con i Leca balls;
40. **DI STABILIRE** che **prima dell'entrata in esercizio dell'impianto** a biometano venga effettuato il **collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione compreso il manufatto utilizzato attualmente come digestore che verrà invece impiegato come stoccaggio**, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale della Regione Emilia-Romagna n.2/2024 e inviata relazione ad ARPAE SAC e ST;
41. **DI STABILIRE** che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto delle limitazioni al traffico prescritte dalle ordinanze provinciali, in termini di limiti di massa o interruzione temporanea della circolazione. Ne deriva necessariamente che, se gli automezzi impegnati nel trasporto delle materie prime all'impianto (sia per la fase di cantiere che per la fase a regime), superano tali soglie di peso, dovranno seguire percorsi diversi da quelli ipotizzati;

42. **DI STABILIRE** che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare, sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio, nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in particolare per i mezzi d'opera, le macchine operatrici e le macchine agricole con masse legali, ai sensi degli artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e conformemente alle indicazioni riportate nell'ARS (Archivio Regionale delle Strade), ed alle eventuali limitazioni al transito già presenti lungo l'estesa rete stradale di competenza. Ivi compresi i puntuali limiti di velocità, di sagoma e/o di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale presente lungo le strade;
43. **DI STABILIRE** che dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo, tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale, a propria cura e spese, sotto la sorveglianza dei funzionari provinciali e/o delle Forze dell'Ordine;
44. **DI PRESCRIVERE** che la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. è tenuta ad effettuare la periodica manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica luminosa già installata in approccio all'innesto lungo la S.P. n. 51, in corrispondenza dello svincolo tra la S.P. n. 51 e la Via Guarniera al fine di garantirne l'efficiente e regolare funzionamento;
45. **DI SEGNALARE** che lungo la rete stradale provinciale interessata da alcuni dei percorsi rappresentati sono in vigore alcuni limiti di massa (permanenti e/o temporanei), tra cui si elencano di seguito i più significativi:
- **SP n. 101 "Standiana-Via Lunga"** limite di massa per veicoli a pieno carico fino a 18 t, ai sensi dell'Ordinanza provinciale P.G. n. 15393 del 01/04/1996, nel tratto compreso fra le progressive km. 1+240 e km.3+500;
 - **S.P. 33 "Mensa-Matellica"**: limite di massa per veicoli a pieno carico fino a 33 t, ai sensi dell'Ordinanza provinciale P.G. n. 1121 del 16/01/2020, in corrispondenza del cavalcavia sulla SS3 Bis "Tiberina" (E45);
45. **DI STABILIRE** che per quanto riguarda l'illuminazione esterna il progetto sia conforme alla L.R. 19/2003 e alla D.G.R. 1732 del 12.11.2015;
46. **DI STABILIRE CHE** la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. ha l'obbligo di informare ARPAE SAC di Ravenna ed il Comune di Ravenna **entro il 15 febbraio di ogni anno** dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il Rapporto annuale, sezione "Dati di esercizio" deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare:
- la produzione totale di biogas avviato alla fase di upgrading;
 - la produzione totale di biometano immesso in rete;
 - il consumo di biogas per il funzionamento del cogeneratore;
 - gli aspetti incidentali;
 - le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti;
47. **DI STABILIRE CHE** la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente;
48. **DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;

49. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;
50. **DI CONFERMARE** tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nei seguenti atti: Provvedimento n. 2318 del 05.07.2012 e successive modifiche Provvedimento n. 2388 del 12.07.2012, Provvedimento n. 533 del 14.02.2013, Provvedimento n. 684 del 25.02.2013, Provvedimento n. 3273 del 07.11.2014, DET-AMB-2017-3391 del 29.06.2017, DET-AMB-2017-3387 del 29.06.2017, DET-AMB-2019-2990 del 20.06.2019 e DET-AMB-2023-932 del 24.02.2023, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;
51. **DI DARE ATTO** che, il progetto definitivo presentato dal richiedente relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione, è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC n. 2024/33278);
52. **DI DICHIARARE CHE** per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia sulla Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Vittorio Borghesi, 21 - P IVA 03978230401, la stessa verrà revocata;
53. **DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2024/229929 del 19.12.2024 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante della Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Vittorio Borghesi, 21 - P IVA 03978230401, con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 0120568667518 con data di emissione 17.12.2024;
54. **DATO ATTO** che, ai fini del rispetto dei termini di legge per la conclusione del presente procedimento, il termine, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
55. **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Vittorio Borghesi, 21 - P IVA 03978230401 e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
56. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
57. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

(Dott. Ermanno Errani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.